



CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
(in Suppl. Ordinario n. 84 alla Gazz. Uff., 8 maggio, n. 106)
Codice dell'ordinamento militare (Stralcio)

DELIBERAZIONE 24 novembre 2009
Approvazione del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare
(09A14509)(GU n. 280 del 1-12-2009)

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (in Suppl. Ordinario n. 84 alla Gazz. Uff., 8 maggio, n. 106). - Codice dell'ordinamento militare (1) .

(1) Ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 2272](#) , il presente Codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (8 ottobre 2010).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14:

comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);

comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;

comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal

Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;

Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;

Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

LIBRO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, con la denominazione di "codice dell'ordinamento militare", e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per "codice" si intende il codice di cui al presente comma.

2. Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato "regolamento", emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.

4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.

6. Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Omissis

CAPO VI
GIUSTIZIA MILITARE
SEZIONE I
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art.52

Magistrati militari

1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.

2. Le funzioni giudicanti sono:

- a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
- b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
- c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
- d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
- e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
- f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
- g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).

3. Le funzioni requirenti sono:

- a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
- b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
- c) di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
- semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
- d) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
- e) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
- f) direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).

4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. **«Ai fini dell'anzianità, e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.»**¹

Art.53

Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni

- 1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'[articolo 52, commi 2, lettera a\) e 3, lettera a\)](#) è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
- 2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'[articolo 52, commi 2, lettere b\) e e\), e 3, lettera b\)](#) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
- 3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'[articolo 52, commi 2, lettera e\) e 3, lettera e\)](#) è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
- 4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'[articolo 52, commi 2, lettere d\) ed f\), e 3, lettere e\) e d\)](#), è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

¹ Il periodo è stato introdotto **dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 248**. *Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020) (GU n.21 del 25-1-2013)*

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'[articolo 52, commi 2, lettera g\) e 3, lettera f\)](#) è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'[articolo 52, comma 3, lettera g\)](#), è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.

Art.54

Tribunale militare

1. Il Tribunale militare è formato:

a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;

b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.

2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;

c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. **«Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:**

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.»²;

3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.

4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.

5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.

6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Art.55

Circoscrizioni territoriali

² Il periodo è stato introdotto **dall'art. 1, comma 1, lettera g) del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 248**. *Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020) (GU n.21 del 25-1-2013)*

1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.
2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna.
3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.
4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Art.56

Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza

1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.
2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:
 - a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 4](#), o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;
 - b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 1](#);
 - c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.
3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 1](#);
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 1](#).

Art.57

Corte militare di appello

1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.
2. La Corte militare d'appello è formata:
 - a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 5](#), che la presiede;
 - b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 4](#);
 - c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 2](#).
3. Le sezioni della Corte sono formate:
 - a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 4](#), che la presiede;
 - b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
 - a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 2](#), con funzioni di presidente;

b) **di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;**³;

c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice **«Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:**

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.»⁴;

5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

Art.58

Uffici del pubblico ministero

1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta:

a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 6](#);

b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 4](#).

2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:

a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 5](#);

b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 4](#);

c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 2](#).

3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:

a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 3](#);

b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 1](#).

Art.59

Ruolo organico dei magistrati militari

1. Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

³ La lettera b) è stata così sostituita **dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 248**. *Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020) (GU n.21 del 25-1-2013)* . Il testo originario era il seguente: di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'[articolo 53, comma 2](#),

⁴ La lettera c) è stata così modificata **dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 248**. *Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020) (GU n.21 del 25-1-2013)*

2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.

SEZIONE II

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Art.60

Composizione del Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:

- a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
- b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
- c) due componenti eletti dai magistrati militari;
- d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

2. Ferma restando la dotazione organica di cui all'[articolo 59](#), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.

3. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.

Art.61

Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parità di voti prevale il voto del presidente.

3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Art.62

Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:

- a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;
- b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
- c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari;
- d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.

2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 1, lettera f\), della legge 12 gennaio 1991, n. 13](#).

3. Il Consiglio, inoltre:

- a) esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;
 - b) dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;
 - c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio;
 - d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.
5. Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio se ne è richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.

Art.63

Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare

1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.

Art.64

Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina

1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo.
2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.

Art.65

Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni

1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari.
2. L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.
3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione.
4. Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.

Art.66

Attribuzioni del presidente e del vice presidente

1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:
 - a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;
 - b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
 - c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
 - d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.67

Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.

Art.68

Stato giuridico del componente non togato

1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della [legge 24 marzo 1958, n. 195](#). Il trattamento economico di tale componente è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Art.69

Elezioni del Consiglio della magistratura militare

1. All'elezione dei componenti di cui all'[articolo 60, comma 1, lettera c\)](#), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.
2. Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.
3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 53, commi 1 e 2](#), più anziani in ruolo.
4. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.
5. Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore.
6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.

9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.

Art.70

Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio

1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento.
2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

Art.71

Ufficio di segreteria del Consiglio

1. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria il cui organico è determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.
2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.
3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.

Art.72

Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura

1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.

SEZIONE III

DISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA MILITARE

Art.73

Concorsi

1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di età, salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalità della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonché le modalità di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare.

2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160](#). Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati:

- a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale;
- b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.

Art.74

Concorso per esami

1. Il concorso per esami di cui all'[articolo 73, comma 2](#), ha luogo in Roma.

2. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facoltà di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.

3. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto penale militare;

2) diritto penale;

3) diritto civile;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie:

1) procedura penale e procedura penale militare;

2) diritto romano;

3) diritto amministrativo;

4) diritto costituzionale.

4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei.

7. La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.

8. A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;

c) i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;

d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare;

h) i più anziani di età.

9. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.

10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.

Art.75

Tirocinio e nomina

1. I magistrati militari di cui all'[articolo 74](#) sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiere il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi.

2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.

SEZIONE IV

ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE

Art.76

Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune

1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non è espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.

Art.77

Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.

2. Con il citato decreto, oltre alle modalità di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie:

- a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena;
- b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta;
- c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti;
- d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
- e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
- f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;
- g) le affissioni consentite e le relative modalità;
- h) i giochi consentiti;
- i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro.

3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.

Art.78

Stabilimenti militari di pena

1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:

- a) carceri giudiziarie militari;
- b) reclusori militari.

Art.79

Visite dei parlamentari

1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.

Art.80

Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari

1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria militare od ordinaria.

2. Resta fermo quanto disposto dall' [articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121](#).

Art.81

Separazione dei detenuti secondo il grado

1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa.

2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.

Art.82

Reclusori militari

1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'[articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121](#).
2. Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.

Art.83

Degradazione

1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perché venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto.
2. Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato.
3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorità amministrativa militare competente l'esecuzione della degradazione.

Art.84

Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena

1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.
2. In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.

Art.85

Lavoro dei militari detenuti

1. I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.
2. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all'[articolo 77](#). Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine.
4. All'eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtù delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.

Art.86

Cassa militare delle ammende

1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena è istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.
2. Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune.

3. Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all'[articolo 77](#). Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2121

Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace

1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 273 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 273 (Reati commessi all'estero o in corso di navigazione) -

Per i reati commessi all'estero e' competente il Tribunale militare di Roma.

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato>>;

b) l'articolo 409 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 409 (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza) - Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune.

La pena della reclusione militare e' espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva>>;

c) dopo l'articolo 261-bis sono inseriti i seguenti:

<<Art. 261-ter (Ricorso per Cassazione) - Contro i provvedimenti dei giudici militari e' ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale>>;

<<Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello)

Il giudizio d'appello (...)⁵, e' regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio>>.

Art.2272

Entrata in vigore

1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁵ Le parole “**compreso quello sulla riabilitazione militare**” sono state soppresse **dall'art.10 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 248**. *Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020) (GU n.21 del 25-1-2013)*

APPENDICE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2267

Abrogazione per nuova regolamentazione della materia

1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

Art. 2268

Abrogazione espressa di norme primarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

- 1) regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: articoli 1 e 3;
- 2) legge 14 luglio 1907, n. 470;
- 3) legge 22 giugno 1913, n. 693;
- 4) regio decreto legge 26 luglio 1917, n. 1513, e legge di conversione 7 giugno 1923, n. 1310;
- 5) decreto legislativo luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896;
- 6) decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495;
- 7) regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
- 8) regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e legge di conversione 21 agosto 1921, n. 1144;
- 9) regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626;
- 10) regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215;
- 11) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
- 12) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427;
- 13) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, esclusi articoli 6 e 23;
- 14) regio decreto legge 29 ottobre 1922, n. 1386;
- 15) regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637;
- 16) regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
- 17) regio decreto 18 marzo 1923, n. 590;
- 18) regio decreto 28 marzo 1923, n. 645;
- 19) legge 7 giugno 1923, n. 1310;
- 20) regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
- 21) regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, articoli: 6; 16; 17, comma 2, limitatamente alle parole <<per decreto del Ministro della guerra se trattisi di strade da iscriversi alla 5^a classe>>; 17, comma 3, limitatamente alle parole <<e l'obbligo del contributo dei comuni per la manutenzione delle strade di 5^a classe>>;
- 22) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440: articolo 5-*bis*;
- 23) regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3225;
- 24) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: articolo 4, comma 2;
- 25) regio decreto 21 dicembre 1924, <<Approvazione del testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri>>.
- 26) regio decreto legge 2 aprile 1925, n. 382 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
- 27) regio decreto legge 4 maggio 1925, n. 775 e legge di conversione 21 marzo 1926,

- n. 597;
- 28) regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1032;
- 29) regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943;
- 30) regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1576 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562;
- 31) regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1909 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562;
- 32) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 143 e legge di conversione legge 25 novembre 1926, n. 2150;
- 33) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 196 e legge di conversione 25 giugno 1926, n. 1262;
- 34) regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452;
- 35) regio decreto legge 9 febbraio 1926, n. 202 e legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149;
- 36) legge 11 marzo 1926, n. 416;
- 37) legge 11 marzo 1926, n. 417;
- 38) regio decreto legge 16 maggio 1926, n. 855 e legge di conversione 21 novembre 1926, n. 2147;
- 39) legge 8 luglio 1926, n. 1178;
- 40) regio decreto legge 15 luglio 1926, n. 1345 e legge di conversione 5 agosto 1927, n. 1835;
- 41) regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 e legge di conversione 12 febbraio 1928, n. 261;
- 42) regio decreto legge 6 gennaio 1927, n. 27;
- 43) regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 285 e legge di conversione 18 dicembre 1927, n. 2431;
- 44) regio decreto legge 27 marzo 1927, n. 755 e legge di conversione 29 dicembre 1927, n. 2763;
- 45) regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1429;
- 46) regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613;
- 47) regio decreto legge 19 dicembre 1927, n. 2317 e legge di conversione 15 novembre 1928, n. 2792;
- 48) legge 12 gennaio 1928, n. 93;
- 49) regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
- 50) regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1446 e legge di conversione 9 dicembre 1928, n. 3327;
- 51) regio decreto legge 6 settembre 1928, n. 2167 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3204;
- 52) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2327 e legge di conversione 6 dicembre 1928, n. 3240;
- 53) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2380 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3091;
- 54) regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2482 e legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3328;
- 55) legge 24 dicembre 1928, n. 3241;
- 56) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, esclusi articoli 11 e 115;
- 57) legge 10 gennaio 1929, n. 59;
- 58) regio decreto legge 26 luglio 1929, n. 1413 e legge di conversione 23 dicembre 1929, n. 2294;
- 59) legge 27 marzo 1930, n. 460;
- 60) legge 17 aprile 1930, n. 479;
- 61) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
- 62) legge 3 luglio 1930, n. 1079;
- 63) legge 10 luglio 1930, n. 1140;
- 64) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563;
- 65) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1571;
- 66) regio decreto legge 30 ottobre 1930, n. 1510 e legge di conversione 6 gennaio

1931, n. 32;
67) regio decreto legge 30 novembre 1930, n. 2508;
68) legge 29 dicembre 1930, n. 1712;
69) legge 1° giugno 1931, n. 886;
70) legge 12 giugno 1931, n. 877;
71) regio decreto 18 giugno 1931, n. 876;
72) regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;
73) legge 24 marzo 1932, n. 453;
74) regio decreto 31 marzo 1932, n. 867;
75) regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;
76) legge 23 maggio 1932, n. 739;
77) regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365;
78) regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514;
79) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
80) legge 20 dicembre 1932, n. 1613;
81) legge 20 dicembre 1932, n. 1694;
82) legge 22 dicembre 1932, n. 1958;
83) regio decreto legge 11 maggio 1933, n. 431 e legge di conversione 8 giugno 1933, n. 788;
84) regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1890;
85) regio decreto legge 29 luglio 1933, n. 997 e legge di conversione 11 gennaio 1934, n. 34;
86) regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423: articolo 2;
87) regio decreto legge 7 settembre 1933, n. 1295 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1941;
88) legge 28 dicembre 1933, n. 1954;
89) regio decreto legge 8 gennaio 1934, n. 46 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 938;
90) legge 22 gennaio 1934, n. 115;
91) legge 22 gennaio 1934, n. 121;
92) regio decreto legge 5 febbraio 1934, n. 264 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 940;
93) regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 781 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 946;
94) regio decreto legge 19 aprile 1934, n. 730 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 1043;
95) regio decreto legge 30 aprile 1934, n. 795;
96) legge 4 giugno 1934, n. 950;
97) legge 7 giugno 1934, n. 899;
98) legge 14 giugno 1934, n. 1015;
99) legge 21 giugno 1934, n. 1093;
100) regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1635;
101) regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1858 e legge di conversione 27 dicembre 1934, n. 2223;
102) legge 27 dicembre 1934, n. 2250;
103) regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e legge di conversione 13 giugno 1935, n. 1297;
104) regio decreto legge 23 febbraio 1935, n. 115 e legge di conversione 11 aprile 1935, n. 845;
105) regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376;
106) legge 6 maggio 1935, n. 747;
107) regio decreto legge 31 maggio 1935, n. 752 e legge di conversione 9 gennaio 1936, n. 132;
108) legge 3 giugno 1935, n. 1018;
109) legge 3 giugno 1935, n. 1095;
110) legge 6 giugno 1935, n. 1097;

- 111) legge 6 giugno 1935, n. 1098;
- 112) regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1300;
- 113) regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1902 e legge di conversione 20 gennaio 1936, n. 215;
- 114) regio decreto legge 28 novembre 1935, n. 2397 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 1826;
- 115) regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2342;
- 116) regio decreto legge 5 dicembre 1935, n. 2353 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 731;
- 117) regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143;
- 118) regio decreto legge 13 gennaio 1936, n. 229 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1145: articolo 4;
- 119) regio decreto legge 27 gennaio 1936, n. 303 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 744;
- 120) regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484;
- 121) regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 1030 e legge di conversione 1° febbraio 1937, n. 455;
- 122) regio decreto legge 20 aprile 1936, n. 913 e legge di conversione 10 febbraio 1937, n. 326;
- 123) regio decreto legge 27 aprile 1936, n. 1119 e legge di conversione 31 dicembre 1936, n. 2416;
- 124) legge 2 giugno 1936, n. 1225;
- 125) legge 2 giugno 1936, n. 1226;
- 126) regio decreto 16 luglio 1936, n. 1444;
- 127) regio decreto legge 22 ottobre 1936, n. 2134 e legge di conversione 28 aprile 1937, n. 753;
- 128) regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2509 e legge di conversione 3 giugno 1937, n. 1318;
- 129) legge 31 dicembre 1936, n. 2416;
- 130) legge 4 gennaio 1937, n. 35;
- 131) regio decreto legge 15 febbraio 1937, n. 245;
- 132) regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220 e legge di conversione 25 giugno 1937, n. 1501;
- 133) regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 707 e legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2334;
- 134) regio decreto 29 aprile 1937, n. 894;
- 135) legge 3 giugno 1937, n. 1166;
- 136) regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
- 137) regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2117 e legge di conversione 4 aprile 1938, n. 468;
- 138) legge 23 dicembre 1937, n. 2334;
- 139) legge 4 gennaio 1938, n. 23;
- 140) regio decreto legge 3 febbraio 1938, n. 744 e legge di conversione 16 febbraio 1939, n. 468;
- 141) regio decreto legge 17 febbraio 1938, n. 89 e legge di conversione 28 aprile 1938, n. 638;
- 142) regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
- 143) regio decreto legge 14 marzo 1938, n. 882 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2229;
- 144) regio decreto 14 marzo 1938, n. 596;
- 145) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
- 146) regio decreto legge 17 marzo 1938, n. 891 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 492;
- 147) regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 782 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 248;
- 148) regio decreto legge 1 luglio 1938, n. 1368 e legge di conversione 9 gennaio 1939,

- n. 216;
- 149) regio decreto 1 luglio 1938, n. 1496;
- 150) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415: articolo 133;
- 151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9 e 19;
- 152) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1519 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2168;
- 153) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1525 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 490;
- 154) regio decreto legge 4 ottobre 1938, n. 1741;
- 155) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1902 e legge di conversione legge 2 giugno 1939, n. 739;
- 156) legge 22 dicembre 1938, n. 2235;
- 157) legge 19 gennaio 1939, n. 340;
- 158) regio decreto legge 25 gennaio 1939, n. 204;
- 159) legge 19 maggio 1939, n. 894;
- 160) legge 25 maggio 1939, n. 781;
- 161) legge 6 giugno 1939, n. 985;
- 162) legge 13 luglio 1939, n. 1154;
- 163) legge 22 luglio 1939, n. 1180;
- 164) legge 22 luglio 1939, n. 1225;
- 165) legge 18 dicembre 1939, n. 2109;
- 166) legge 22 dicembre 1939, n. 2183;
- 167) legge 22 dicembre 1939, n. 2185;
- 168) legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
- 169) legge 6 gennaio 1940, n. 730;
- 170) legge 4 aprile 1940, n. 336;
- 171) legge 9 maggio 1940, n. 368;
- 172) legge 9 maggio 1940, n. 371;
- 173) legge 13 maggio 1940, n. 690: articolo 13;
- 174) legge 23 maggio 1940, n. 649;
- 175) legge 6 giugno 1940, n. 595;
- 176) legge 6 giugno 1940, n. 733;
- 177) legge 14 giugno 1940, n. 863;
- 178) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227;
- 179) legge 1 luglio 1940, n. 935;
- 180) legge 6 luglio 1940, n. 1040;
- 181) legge 6 luglio 1940, n. 1082: articolo 5;
- 182) legge 12 luglio 1940, n. 1139;
- 183) regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741;
- 184) legge 25 agosto 1940, n. 1302;
- 185) legge 25 agosto 1940, n. 1382;
- 186) legge 4 settembre 1940, n. 1422;
- 187) regio decreto 13 settembre 1940, n. 1669;
- 188) legge 14 ottobre 1940, n. 1549;
- 189) legge 21 novembre 1940, n. 1735;
- 190) legge 28 novembre 1940, n. 1773;
- 191) legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
- 192) legge 27 gennaio 1941, n. 285;
- 193) regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 e legge di conversione 10 maggio 1943, n. 507;
- 194) legge 19 maggio 1941, n. 626;
- 195) regio decreto 21 giugno 1941, n. 688;
- 196) regio decreto 11 luglio 1941 n. 1161;
- 197) legge 25 luglio 1941, n. 1136;
- 198) legge 25 luglio 1941, n. 883;
- 199) legge 29 agosto 1941, n. 1052;
- 200) regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: articolo 1 e testo allegato, parte prima e

parte terza;

- 201) regio decreto legge 2 dicembre 1941, n. 1670 e legge di conversione 3 dicembre 1942, n. 1819;
- 202) regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601;
- 203) legge 27 dicembre 1941, n. 1570: articolo 22, comma 3;
- 204) legge 22 gennaio 1942, n. 104;
- 205) legge 24 marzo 1942, n. 370;
- 206) legge 24 marzo 1942, n. 479;
- 207) legge 26 marzo 1942, n. 371;
- 208) legge 12 maggio 1942, n. 797;
- 209) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918: articolo 68;
- 210) legge 27 giugno 1942, n. 897;
- 211) legge 27 giugno 1942, n. 924;
- 212) legge 27 giugno 1942, n. 976;
- 213) legge 9 ottobre 1942, n. 1229;
- 214) legge 9 ottobre 1942, n. 1356;
- 215) legge 9 ottobre 1942, n. 1357;
- 216) legge 3 dicembre 1942, n. 1547;
- 217) legge 14 dicembre 1942, n. 1690;
- 218) legge 14 dicembre 1942, n. 1717;
- 219) legge 24 dicembre 1942, n. 1755;
- 220) legge 11 gennaio 1943, n. 36;
- 221) regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127;
- 222) regio decreto legge 8 febbraio 1943, n. 38;
- 223) legge 15 marzo 1943, n. 187;
- 224) regio decreto 29 marzo 1943, n. 437;
- 225) legge 31 maggio 1943, n. 614;
- 226) regio decreto legge 13 marzo 1944, n. 85 e legge di conversione 5 maggio 1949, n. 178;
- 227) decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
- 228) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;
- 229) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193;
- 230) decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 571;
- 231) decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 385;
- 232) decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409;
- 233) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401;
- 234) decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 30;
- 235) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 53;
- 236) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 81;
- 237) decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
- 238) decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244;
- 239) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 346;
- 240) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 567;
- 241) decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 497;
- 242) decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568;
- 243) decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429;
- 244) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 663;
- 245) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618;
- 246) decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535;
- 247) decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603;
- 248) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 41;
- 249) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580;
- 250) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615;
- 251) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772;
- 252) decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 1372;
- 253) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890;
- 254) decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 73;

255) decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;
256) decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 348;
257) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319;
258) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320;
259) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585;
260) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588;
261) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605;
262) regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530;
263) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;
264) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 86;
265) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 238;
266) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303;
267) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 358;
268) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263:
articolo 7;
269) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736;
270) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 533;
271) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4;
272) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 66;
273) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 129;
274) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 150;
275) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 165;
276) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168;
277) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 264;
278) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;
279) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 697;
280) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810,
ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30;
281) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833,
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
282) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115;
283) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1136;
284) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1205;
285) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 agosto 1947, n. 1060;
286) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, ratificato
con legge 31 gennaio 1953, n. 72;
287) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428;
288) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
289) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354;
290) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1605;
291) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768;
292) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305;
293) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627;
294) decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;
295) decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196;
296) decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953,
n. 30;
297) decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;
298) decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;
299) decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
300) decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, ratificato con legge 18 dicembre 1951,
n. 1574;
301) decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 1011;
302) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 611;
303) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1181;
304) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955;
305) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054;

306) decreto legislativo 27 aprile 1948, n. 614;
307) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;
308) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1037;
309) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814;
310) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770;
311) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1147;
312) legge 2 ottobre 1948, n. 1247;
313) decreto legislativo 5 ottobre 1948, n. 668;
314) legge 26 gennaio 1949, n. 20;
315) legge 29 marzo 1949, n. 164;
316) legge 21 aprile 1949, n. 185;
317) legge 21 aprile 1949, n. 257;
318) legge 29 aprile 1949, n. 221;
319) legge 16 giugno 1949, n. 332;
320) legge 29 luglio 1949, n. 839;
321) legge 26 ottobre 1949, n. 915;
322) legge 23 dicembre 1949, n. 949;
323) legge 5 gennaio 1950, n. 44;
324) legge 19 maggio 1950, n. 433;
325) legge 9 giugno 1950, n. 449;
326) legge 9 giugno 1950, n. 519;
327) legge 8 luglio 1950, n. 688;
328) legge 8 luglio 1950, n. 728;
329) legge 28 luglio 1950, n. 540;
330) legge 28 luglio 1950, n. 624;
331) legge 10 agosto 1950, n. 667;
332) decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807;
333) legge 10 ottobre 1950, n. 877: articolo 4;
334) legge 21 ottobre 1950, n. 990;
335) legge 4 novembre 1950, n. 976;
336) legge 9 novembre 1950, n. 977;
337) legge 14 dicembre 1950, n. 1097;
338) legge 9 gennaio 1951, n. 167;
339) legge 9 gennaio 1951, n. 204;
340) legge 2 aprile 1951, n. 299;
341) legge 10 aprile 1951 n. 287: articolo 12, lettera b), limitatamente alle parole <<alle forze armate dello Stato ed>>;
342) legge 4 maggio 1951, n. 306;
343) legge 4 maggio 1951, n. 570;
344) legge 4 maggio 1951, n. 571;
345) legge 21 maggio 1951, n. 513;
346) legge 26 maggio 1951, n. 404;
347) legge 5 luglio 1951, n. 626;
348) legge 24 luglio 1951, n. 625: articoli 1 e 2;
349) legge 10 agosto 1951, n. 475;
350) legge 22 agosto 1951, n. 1064;
351) legge 27 ottobre 1951, n. 1616;
352) legge 7 dicembre 1951, n. 1565;
353) legge 18 dicembre 1951, n. 1666;
354) legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
355) legge 8 gennaio 1952, n. 15;
356) legge 8 gennaio 1952, n. 27;
357) legge 18 gennaio 1952, n. 43;
358) legge 1 marzo 1952, n. 157;
359) legge 29 marzo 1952, n. 337;
360) legge 29 marzo 1952, n. 338;
361) legge 29 marzo 1952, n. 667;

362) legge 5 maggio 1952, n. 521;
363) legge 27 maggio 1952, n. 648;
364) legge 13 giugno 1952, n. 698;
365) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021;
366) legge 1 luglio 1952, n. 878;
367) legge 5 luglio 1952, n. 989;
368) legge 25 luglio 1952, n. 1113;
369) legge 30 luglio 1952, n. 1116;
370) legge 26 ottobre 1952, n. 1785;
371) legge 3 novembre 1952, n. 1789;
372) legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
373) legge 18 dicembre 1952, n. 3084;
374) legge 18 dicembre 1952, n. 3085;
375) legge 18 dicembre 1952, n. 3089;
376) legge 18 dicembre 1952, n. 3099;
377) legge 22 dicembre 1952, n. 4414;
378) legge 30 gennaio 1953, n. 141;
379) legge 31 gennaio 1953, n. 72;
380) legge 31 gennaio 1953, n. 78;
381) legge 24 febbraio 1953, n. 108;
382) legge 24 febbraio 1953, n. 109;
383) legge 6 marzo 1953, n. 178;
384) legge 27 marzo 1953, n. 259;
385) legge 17 dicembre 1953, n. 953;
386) legge 27 dicembre 1953, n. 946;
387) legge 27 dicembre 1953, n. 993;
388) legge 20 marzo 1954, n. 72;
389) legge 8 aprile 1954, n. 124;
390) legge 10 aprile 1954, n. 113;
391) legge 10 aprile 1954, n. 114;
392) legge 7 maggio 1954, n. 203;
393) legge 15 maggio 1954, n. 266;
394) legge 15 maggio 1954, n. 267;
395) legge 15 maggio 1954, n. 277;
396) legge 19 maggio 1954, n. 275;
397) legge 25 maggio 1954, n. 329;
398) legge 22 giugno 1954, n. 391;
399) legge 17 luglio 1954, n. 522: articolo 19;
400) legge 31 luglio 1954, n. 599;
401) legge 9 agosto 1954, n. 659;
402) legge 16 ottobre 1954, n. 1015;
403) legge 5 gennaio 1955, n. 14;
404) legge 9 marzo 1955, n. 286;
405) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520: articolo 16;
406) legge 3 maggio 1955, n. 370;
407) decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106;
408) legge 30 ottobre 1955, n. 1061;
409) legge 9 novembre 1955, n. 1176;
410) legge 12 novembre 1955, n. 1137;
411) legge 5 dicembre 1955, n. 1305;
412) legge 9 gennaio 1956, n. 25;
413) decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
414) legge 23 febbraio 1956, n. 118;
415) legge 23 febbraio 1956, n. 121;
416) legge 23 marzo 1956, n. 185;
417) legge 3 maggio 1956, n. 487;
418) legge 16 maggio 1956, n. 496;

419) legge 14 giugno 1956, n. 610;
420) legge 20 giugno 1956, n. 612;
421) legge 31 luglio 1956, n. 917;
422) legge 8 novembre 1956, n. 1327;
423) legge 27 novembre 1956, n. 1368;
424) legge 23 dicembre 1956, n. 1448;
425) legge 3 gennaio 1957, n. 1;
426) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: articolo 352;
427) legge 3 febbraio 1957, n. 34;
428) legge 14 marzo 1957, n. 108;
429) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli: 7, comma 1, lettera h); 38, lettera c);
430) legge 4 aprile 1957, n. 229;
431) legge 4 aprile 1957, n. 238;
432) legge 11 aprile 1957, n. 246;
433) legge 25 aprile 1957, n. 308;
434) legge 25 aprile 1957, n. 313;
435) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: articoli da 42 a 47;
436) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918: articoli 6 e 8;
437) legge 7 ottobre 1957, n. 968;
438) legge 7 ottobre 1957, n. 969;
439) legge 3 dicembre 1957, n. 1197;
440) legge 10 dicembre 1957, n. 1248;
441) legge 18 febbraio 1958, n. 112;
442) legge 18 febbraio 1958, n. 160;
443) legge 27 febbraio 1958, n. 166;
444) legge 27 febbraio 1958, n. 205;
445) legge 27 febbraio 1958, n. 295;
446) legge 4 marzo 1958, n. 168;
447) legge 6 marzo 1958, n. 192;
448) legge 6 marzo 1958, n. 247;
449) legge 8 marzo 1958, n. 233, escluso articolo 6;
450) legge 13 marzo 1958, n. 203;
451) legge 18 marzo 1958, n. 311: articolo 8, comma 2;
452) legge 3 aprile 1958, n. 472;
453) legge 3 aprile 1958, n. 473;
454) legge 2 febbraio 1959, n. 49;
455) legge 3 aprile 1959, n. 154;
456) legge 15 maggio 1959, n. 367;
457) legge 15 maggio 1959, n. 368: articolo 1;
458) legge 22 maggio 1959, n. 397;
459) legge 3 giugno 1959, n. 403;
460) legge 11 giugno 1959, n. 353;
461) legge 30 giugno 1959, n. 488;
462) legge 7 luglio 1959, n. 479;
463) legge 14 luglio 1959, n. 494;
464) legge 24 luglio 1959, n. 698;
465) legge 24 luglio 1959, n. 701;
466) legge 30 luglio 1959, n. 694;
467) legge 19 ottobre 1959, n. 946;
468) legge 7 dicembre 1959, n. 1037;
469) legge 15 dicembre 1959, n. 1095;
470) legge 26 febbraio 1960, n. 165;
471) legge 16 settembre 1960, n. 1015;
472) legge 22 settembre 1960, n. 1031;
473) legge 14 ottobre 1960, n. 1191;

474) legge 20 ottobre 1960, n. 1189: articoli da 1 a 20;
475) legge 6 dicembre 1960, n. 1479;
476) legge 12 dicembre 1960, n. 1597;
477) legge 15 dicembre 1960, n. 1577;
478) legge 2 febbraio 1961, n. 30;
479) legge 5 marzo 1961, n. 212;
480) legge 9 marzo 1961, n. 202;
481) legge 14 marzo 1961, n. 131;
482) legge 14 marzo 1961, n. 132;
483) legge 28 maggio 1961, n. 458;
484) legge 1 giugno 1961, n. 512;
485) legge 8 giugno 1961, n. 509;
486) legge 27 giugno 1961, n. 550;
487) legge 29 giugno 1961, n. 575;
488) legge 29 giugno 1961, n. 577;
489) legge 8 luglio 1961, n. 642;
490) legge 8 luglio 1961, n. 643;
491) legge 8 luglio 1961, n. 645;
492) legge 13 ottobre 1961, n. 1163;
493) legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
494) legge 22 ottobre 1961, n. 1143: articolo 8;
495) legge 22 novembre 1961, n. 1291;
496) legge 24 novembre 1961, n. 1298;
497) legge 29 novembre 1961, n. 1300, esclusi articoli 4, 5 e 6;
498) legge 25 gennaio 1962, n. 24;
499) legge 25 gennaio 1962, n. 26;
500) legge 12 aprile 1962, n. 183;
501) legge 24 aprile 1962, n. 192;
502) legge 24 aprile 1962, n. 193;
503) legge 25 maggio 1962, n. 417;
504) legge 23 giugno 1962, n. 882;
505) legge 23 giugno 1962, n. 883;
506) legge 18 luglio 1962, n. 1112;
507) legge 2 agosto 1962, n. 1331;
508) legge 16 agosto 1962, n. 1303;
509) legge 27 settembre 1962, n. 1419;
510) legge 29 settembre 1962, n. 1483;
511) legge 18 ottobre 1962, n. 1499;
512) legge 5 novembre 1962, n. 1695;
513) legge 14 novembre 1962, n. 1591;
514) legge 16 novembre 1962, n. 1622;
515) legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
516) legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
517) legge 31 dicembre 1962, n. 1841;
518) legge 26 gennaio 1963, n. 41;
519) legge 26 gennaio 1963, n. 52;
520) legge 30 gennaio 1963, n. 43;
521) legge 3 febbraio 1963, n. 101;
522) legge 4 febbraio 1963, n. 95;
523) legge 9 febbraio 1963, n. 248;
524) legge 18 febbraio 1963, n. 165;
525) legge 21 febbraio 1963, n. 249;
526) legge 21 febbraio 1963, n. 326;
527) legge 21 febbraio 1963, n. 356;
528) legge 21 febbraio 1963, n. 358;
529) legge 2 marzo 1963, n. 208;
530) legge 5 marzo 1963, n. 284;

531) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 679;
532) legge 27 ottobre 1963, n. 1431;
533) legge 3 novembre 1963, n. 1543, escluso l'articolo 6;
534) legge 14 febbraio 1964, n. 47;
535) decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
536) legge 23 marzo 1964, n. 151;
537) legge 19 maggio 1964, n. 345;
538) legge 10 giugno 1964, n. 447;
539) legge 5 luglio 1964, n. 626;
540) legge 29 settembre 1964, n. 860;
541) legge 18 novembre 1964, 1249;
542) legge 9 ottobre 1964, n. 1058;
543) legge 16 ottobre 1964, n. 1148;
544) legge 18 novembre 1964, n. 1250;
545) legge 18 novembre 1964, n. 1251;
546) legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
547) legge 5 febbraio 1965, n. 26;
548) legge 1 marzo 1965, n. 122;
549) legge 30 marzo 1965, n. 331;
550) legge 6 aprile 1965, n. 235;
551) legge 14 maggio 1965, n. 497;
552) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758;
553) legge 26 giugno 1965, n. 807;
554) legge 26 giugno 1965, n. 808;
555) legge 26 giugno 1965, n. 809;
556) legge 26 giugno 1965, n. 810;
557) legge 26 giugno 1965, n. 813;
558) legge 5 luglio 1965, n. 811;
559) legge 5 luglio 1965, n. 814;
560) legge 14 luglio 1965, n. 900;
561) legge 21 luglio 1965, n. 934;
562) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
563) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
564) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
565) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;
566) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
567) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
568) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484;
569) legge 31 gennaio 1966, n. 30;
570) legge 31 marzo 1966, n. 172;
571) legge 31 marzo 1966, n. 259;
572) legge 8 giugno 1966, n. 433;
573) legge 11 maggio 1966, n. 334;
574) legge 11 maggio 1966, n. 367;
575) legge 1 luglio 1966, n. 532;
576) legge 1 luglio 1966, n. 537;
577) legge 6 agosto 1966, n. 647;
578) legge 4 dicembre 1966, n. 1066;
579) legge 13 dicembre 1966, n. 1111;
580) legge 11 aprile 1967, n. 233;
581) legge 19 maggio 1967, n. 378, articoli: 7; 8, comma 3;
582) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 850;
583) legge 21 giugno 1967, n. 470;
584) legge 27 giugno 1967, n. 534;
585) legge 9 luglio 1967, n. 564;
586) legge 9 ottobre 1967, n. 913;

587) legge 31 ottobre 1967, n. 1080;
588) legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
589) legge 15 dicembre 1967, n. 1261;
590) legge 15 dicembre 1967, n. 1262;
591) legge 27 gennaio 1968, n. 37, esclusi gli articoli 9 e 10;
592) legge 2 febbraio 1968, n. 63;
593) legge 12 marzo 1968, n. 290;
594) legge 14 marzo 1968, n. 272;
595) legge 14 marzo 1968, n. 273;
596) legge 18 marzo 1968, n. 263;
597) legge 18 marzo 1968, n. 275;
598) legge 18 marzo 1968, n. 276;
599) legge 18 marzo 1968, n. 353;
600) legge 18 marzo 1968, n. 356;
601) legge 28 marzo 1968, n. 371;
602) legge 2 aprile 1968, n. 485;
603) legge 2 aprile 1968, n. 486;
604) legge 2 aprile 1968, n. 487;
605) legge 24 gennaio 1969, n. 1;
606) legge 10 marzo 1969, n. 79;
607) legge 21 marzo 1969, n. 97;
608) legge 21 marzo 1969, n. 98;
609) legge 2 maggio 1969, n. 304;
610) legge 22 maggio 1969, n. 240: articolo 2;
611) legge 26 maggio 1969, n. 260;
612) legge 26 maggio 1969, n. 310;
613) legge 10 giugno 1969, n. 309;
614) legge 20 giugno 1969, n. 333;
615) legge 25 giugno 1969, n. 334;
616) legge 10 luglio 1969, n. 375;
617) legge 1 ottobre 1969, n. 697;
618) legge 1 ottobre 1969, n. 698;
619) legge 13 ottobre 1969, n. 744;
620) legge 30 ottobre 1969, n. 831: articoli 3 e 6;
621) legge 30 ottobre 1969, n. 943;
622) legge 7 novembre 1969, n. 832;
623) legge 26 novembre 1969, n. 934;
624) legge 26 novembre 1969, n. 937;
625) legge 26 novembre 1969, n. 938;
626) legge 12 dicembre 1969, n. 1017;
627) legge 15 dicembre 1969, n. 1021;
628) legge 15 dicembre 1969, n. 1022;
629) legge 15 dicembre 1969, n. 1023;
630) legge 22 dicembre 1969, n. 967;
631) legge 24 dicembre 1969, n. 1014;
632) legge 24 dicembre 1969, n. 1015;
633) legge 11 febbraio 1970, n. 56;
634) legge 10 maggio 1970, n. 288;
635) legge 10 maggio 1970, n. 316;
636) legge 11 maggio 1970, n. 289;
637) legge 25 maggio 1970, n. 363;
638) legge 3 ottobre 1970, n. 741;
639) legge 28 ottobre 1970, n. 822;
640) legge 30 novembre 1970, n. 953;
641) legge 3 dicembre 1970, n. 995;
642) legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
643) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079: articolo 30;

644) legge 25 febbraio 1971, n. 111, articoli: 2, comma 2; 5;
645) legge 3 marzo 1971, n. 96;
646) legge 25 marzo 1971, n. 185;
647) legge 31 marzo 1971, n. 214;
648) legge 3 maggio 1971, n. 301;
649) legge 11 maggio 1971, n. 421;
650) legge 18 giugno 1971, n. 449;
651) legge 22 luglio 1971, n. 536;
652) legge 9 ottobre 1971, n. 908;
653) legge 20 ottobre 1971, n. 915;
654) legge 26 ottobre 1971, n. 916;
655) legge 29 ottobre 1971, n. 881;
656) legge 6 dicembre 1971, n. 1082;
657) legge 6 dicembre 1971, n. 1098;
658) legge 11 dicembre 1971, n. 1090;
659) legge 20 dicembre 1971, n. 1155;
660) legge 6 dicembre 1972, n. 786;
661) legge 15 dicembre 1972, n. 772;
662) legge 5 marzo 1973, n. 29;
663) legge 5 marzo 1973, n. 60;
664) legge 19 marzo 1973, n. 70;
665) legge 16 aprile 1973, n. 174;
666) legge 16 aprile 1973, n. 175;
667) legge 5 giugno 1973, n. 299;
668) legge 5 giugno 1973, n. 319;
669) legge 5 giugno 1973, n. 320;
670) legge 5 giugno 1973, n. 339;
671) legge 6 giugno 1973, n. 313;
672) legge 6 giugno 1973, n. 324;
673) legge 6 giugno 1973, n. 325;
674) legge 14 giugno 1973, n. 404;
675) legge 30 luglio 1973, n. 489;
676) legge 4 agosto 1973, n. 520;
677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;
678) legge 27 ottobre 1973, n. 629;
679) legge 22 novembre 1973, n. 816;
680) legge 22 novembre 1973, n. 872, articoli: 1, 2, 3;
681) legge 22 novembre 1973 n. 873;
682) legge 10 dicembre 1973, n. 804, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17;
683) legge 18 dicembre 1973, n. 855;
684) legge 18 dicembre 1973, n. 857;
685) legge 18 dicembre 1973, n. 858;
686) legge 20 dicembre 1973, n. 824;
687) legge 22 dicembre 1973, n. 825;
688) legge 27 dicembre 1973, n. 838;
689) legge 27 dicembre 1973, n. 875;
690) legge 27 dicembre 1973, n. 934;
691) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli: 8, commi 2, secondo periodo, 3, lettera a), limitatamente alle parole <<nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda in qualità di richiamati senza assegni>>, e 4; 22; 31; 55; 56; 57; 59; 60; 93, commi da 6 a 8; 128; 141; 165; 172;
692) legge 30 gennaio 1974, n. 12;
693) legge 27 febbraio 1974, n. 68: articoli 2 e 4;
694) legge 27 febbraio 1974, n. 69;
695) legge 6 aprile 1974, n. 113;
696) legge 16 aprile 1974, n. 173;

697) legge 21 maggio 1974, n. 249;
698) legge 18 giugno 1974, n. 257;
699) legge 26 luglio 1974, n. 330;
700) legge 21 dicembre 1974, n. 699;
701) legge 21 dicembre 1974, n. 703;
702) legge 2 agosto 1974, n. 389;
703) legge 24 dicembre 1974, n. 695;
704) legge 29 gennaio 1975, n. 14;
705) legge 22 marzo 1975, n. 57;
706) legge 2 aprile 1975, n. 108;
707) legge 27 maggio 1975, n. 178;
708) legge 31 maggio 1975, n. 191;
709) legge 15 luglio 1975, n. 390;
710) legge 26 luglio 1975, n. 385;
711) legge 29 luglio 1975, n. 392;
712) decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492: articolo 7, comma 3;
713) legge 20 ottobre 1975, n. 528;
714) legge 15 novembre 1975, n. 609: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole <<dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi – ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto, dall'Arma dei carabinieri e>>;
715) legge 18 novembre 1975, n. 590;
716) legge 26 novembre 1975, n. 622;
717) legge 28 novembre 1975, n. 624;
718) legge 2 dicembre 1975, n. 626;
719) legge 5 dicembre 1975, n. 704;
720) legge 5 dicembre 1975, n. 719;
721) legge 22 dicembre 1975, n. 685, articoli: 88; 89; 89-bis; 89-ter; 89-quater; 89-quinquies; 99, comma 4, limitatamente alle parole <<armate e>>;
722) legge 29 aprile 1976, n. 177, articolo 18;
723) legge 5 maggio 1976, n. 187, escluso articolo 18;
724) legge 10 maggio 1976, n. 347;
725) decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266 e legge di conversione 22 maggio 1976, n. 392;
726) decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 e legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730: articolo 3;
727) legge 24 dicembre 1976, n. 898;
728) legge 16 febbraio 1977, n. 38;
729) legge 21 aprile 1977, n. 163;
730) legge 2 maggio 1977, n. 186;
731) legge 2 maggio 1977, n. 189;
732) legge 16 maggio 1977, n. 228;
733) legge 1 giugno 1977, n. 337;
734) legge 9 giugno 1977, n. 338;
735) legge 16 giugno 1977, n. 372;
736) legge 24 settembre 1977, n. 717;
737) legge 28 settembre 1977, n. 736;
738) legge 22 novembre 1977, n. 890;
739) legge 1 dicembre 1977, n. 907;
740) legge 20 dicembre 1977, n. 965;
741) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1006;
742) legge 27 aprile 1978, n. 181;
743) legge 27 aprile 1978, n. 183;
744) legge 11 luglio 1978, n. 382;
745) legge 18 agosto 1978, n. 497;
746) legge 5 dicembre 1978, n. 786;
747) decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814 e legge di conversione 19 febbraio 1979,

n. 52;
748) legge 23 dicembre 1978, n. 833: articoli: 6, lettera v) e lettera z), limitatamente alle parole <<le Forze armate ed>>; 32, comma 4; 47, comma 11;
749) legge 21 dicembre 1978, n. 861: articoli 1 e 2;
750) legge 8 gennaio 1979, n. 4;
751) legge 8 gennaio 1979, n. 5;
752) legge 26 ottobre 1979, n. 560;
753) legge 24 dicembre 1979, n. 671;
754) legge 24 dicembre 1979, n. 674;
755) legge 10 gennaio 1980, n. 1;
756) legge 22 gennaio 1980, n. 12;
757) legge 11 febbraio 1980, n. 22;
758) legge 19 marzo 1980, n. 79;
759) legge 22 maggio 1980, n. 210;
760) legge 23 maggio 1980, n. 242, articoli: 3, lettera b); 5;
761) legge 4 luglio 1980, n. 318;
762) legge 11 luglio 1980, n. 312: articoli da 136 a 151;
763) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: articolo 105;
764) legge 8 agosto 1980, n. 435;
765) legge 20 settembre 1980, n. 574;
766) decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 e legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874: articolo 14-*decies*;
767) legge 22 dicembre 1980, n. 912;
768) legge 22 dicembre 1980, n. 913;
769) legge 20 febbraio 1981, n. 30;
770) legge 20 febbraio 1981, n. 31;
771) legge 25 febbraio 1981, n. 63;
772) legge 28 febbraio 1981, n. 47;
773) legge 30 marzo 1981, n. 122;
774) legge 23 aprile 1981, n. 154: articolo 2, n. 3;
775) legge 27 aprile 1981, n. 191;
776) legge 7 maggio 1981, n. 180;
777) legge 11 maggio 1981, n. 192;
778) legge 14 maggio 1981, n. 219: articolo 68;
779) decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233 e legge di conversione 13 luglio 1981, n. 380;
780) legge 25 maggio 1981, n. 280;
781) legge 28 maggio 1981, n. 286;
782) legge 3 giugno 1981, n. 308;
783) decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432: articoli 1; da 16 a 20; 21, comma 2; 22;
784) decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 458;
785) legge 4 luglio 1981, n. 418;
786) legge 20 luglio 1981, n. 382;
787) legge 5 agosto 1981, n. 440;
788) legge 4 dicembre 1981, n. 720: articolo 4;
789) legge 6 ottobre 1981, n. 560;
790) legge 22 dicembre 1981, n. 773: articolo 2;
791) legge 22 gennaio 1982, n. 6;
792) legge 26 gennaio 1982, n. 21;
793) legge 9 febbraio 1982, n. 106: articolo 93;
794) decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 e legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187: articolo 23-*ter*;
795) legge 18 maggio 1982, n. 301;
796) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686;
797) decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 e legge di conversione 29 novembre 1982, n.

883) articolo 3-*octies*;
798) legge 23 marzo 1983, n. 78, articoli: 18; 19; 20; 21;
799) legge 28 aprile 1983, n. 173;
800) legge 10 maggio 1983, n. 186;
801) legge 10 maggio 1983, n. 187;
802) legge 10 maggio 1983, n. 188;
803) legge 10 maggio 1983, n. 212, articoli: da 2 a 22; da 24 a 30; 34; da 36 a 43; 45; 46; 47; 50; 51; da 53 a 79; tabelle allegate;
804) legge 20 febbraio 1984, n. 11;
805) decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 e legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80: articolo 1, comma 8;
806) legge 3 aprile 1984, n. 63;
807) legge 12 aprile 1984, n. 66;
808) legge 12 aprile 1984, n. 67;
809) legge 11 maggio 1984, n. 134;
810) legge 4 luglio 1984, n. 324;
811) legge 18 luglio 1984, n. 349;
812) legge 4 agosto 1984, n. 429;
813) legge 6 agosto 1984, n. 456;
814) legge 1 ottobre 1984, n. 637;
815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;
816) legge 6 novembre 1984, n. 850;
817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18;
818) legge 22 dicembre 1984, n. 873;
819) legge 6 febbraio 1985, n. 16;
820) legge 2 marzo 1985, n. 60;
821) legge 4 aprile 1985, n. 123;
822) legge 25 giugno 1985, n. 342;
823) legge 4 luglio 1985, n. 353;
824) legge 24 luglio 1985, n. 410;
825) legge 23 dicembre 1985, n. 783;
826) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94;
827) legge 24 gennaio 1986, n. 17;
828) legge 28 febbraio 1986, n. 41: articolo 13, comma 6;
829) legge 24 marzo 1986, n. 90: articolo 3;
830) legge 25 marzo 1986, n. 83;
831) legge 19 maggio 1986, n. 224;
832) legge 6 giugno 1986, n. 254;
833) legge 21 giugno 1986, n. 304;
834) legge 2 luglio 1986, n. 332;
835) legge 5 luglio 1986, n. 342, articoli: 1, comma 2; 2; 3;
836) legge 4 ottobre 1986, n. 724;
837) legge 7 ottobre 1986, n. 654;
838) legge 10 ottobre 1986, n. 668: articolo 56;
839) decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 e legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 897;
840) legge 24 dicembre 1986, n. 958;
841) legge 26 febbraio 1987, n. 49: articolo 35;
842) legge 10 marzo 1987, n. 100;
843) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 e legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 402;
844) decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 e legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468: articolo 1, commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 7;
845) decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole <<, dell'Arma dei carabinieri>>, <<, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno>>, <<, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri>>, comma 2, limitatamente

alle parole <<, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri>>, comma 3, limitatamente alle parole <<, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri>>;

846) decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13 e legge di conversione 11 marzo 1988, n. 74;

847) decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238 e legge di conversione 5 agosto 1988, n. 332;

848) legge 30 settembre 1988, n. 425;

849) legge 4 ottobre 1988, n. 436;

850) legge 16 dicembre 1988, n. 538;

851) legge 27 dicembre 1988, n. 557;

852) legge 27 dicembre 1988, n. 558;

853) legge 30 dicembre 1988 n. 561;

854) legge 1 febbraio 1989, n. 36: articolo 5, comma 1;

855) legge 1 febbraio 1989, n. 53: articoli 3; 4; 5; 6;12; 14; 15; 27; tabella A;

856) legge 3 febbraio 1989, n. 38;

857) legge 27 febbraio 1989, n. 79;

858) legge 27 febbraio 1989, n. 82;

859) legge 3 maggio 1989, n. 167;

860) decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325 e legge di conversione 15 novembre 1989, n. 374;

861) legge 22 dicembre 1989, n. 419;

862) legge 13 febbraio 1990, n. 23;

863) legge 13 febbraio 1990, n. 25;

864) legge 19 marzo 1990, n. 50;

865) legge 9 aprile 1990, n. 88;

866) legge 9 aprile 1990, n. 89;

867) legge 2 maggio 1990, n. 104;

868) legge 25 maggio 1990, n. 131;

869) legge 7 giugno 1990, n. 144;

870) legge 23 giugno 1990, n. 169;

871) legge 9 luglio 1990, n. 185, articoli: 3; 4; 17; 31, commi 2 e 3;

872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10;

873) decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 e legge di conversione 19 ottobre 1990, n. 298, esclusi gli articoli 1 e 2;

874) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 124, comma 4, limitatamente alle parole <<armate e>>;

875) legge 6 novembre 1990, n. 325;

876) legge 27 dicembre 1990, n. 404;

877) decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17 e legge di conversione 20 marzo 1991, n. 88;

878) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;

879) legge 10 aprile 1991, n. 124;

880) legge 12 aprile 1991, n. 131;

881) legge 27 maggio 1991, n. 168;

882) legge 27 giugno 1991, n. 199;

883) legge 6 agosto 1991, n. 255;

884) legge 11 agosto 1991, n. 269;

885) legge 11 agosto 1991, n. 270;

886) legge 14 agosto 1991, n. 280: articoli 1, 2, 4;

887) legge 30 dicembre 1991, n. 412: articolo 7;

888) legge 31 dicembre 1991, n. 437;

889) legge 31 gennaio 1992, n. 64;

890) legge 31 gennaio 1992, n. 159;

891) legge 14 febbraio 1992, n. 189;

892) legge 17 febbraio 1992, n. 190;

893) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli: 2, comma 5, ultimo periodo; 5,

comma 3, ultimo periodo; 6, commi 3 e 5, lettera e); 13, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole <<ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare>>; 26, comma 4, limitatamente alle parole <<e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.>>; 35, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole <<, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale>>; 38, comma 11;

894) decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 e legge di conversione 23 settembre 1992, n. 386;

895) decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 e legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23, articoli: 1, 2 e 3;

896) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: articolo 8-*quinqüies*, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

897) decreto legge 27 agosto 1993, n. 325 e legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424;

898) legge 23 dicembre 1993, n. 559: articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole <<militare e civile delle Forze armate,>>;

899) legge 23 dicembre 1993, n. 577;

900) legge 24 dicembre 1993, n. 537, articoli: 3, comma 65; 9, comma 7;

901) decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 125;

902) decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 151;

903) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290 e legge di conversione 15 luglio 1994, n. 443 ;

904) decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354 e legge di conversione 16 luglio 1994, n. 455: articolo 1, commi 3 e 4;

905) decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397 e legge di conversione 3 agosto 1994, n. 482;

906) decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521 e legge di conversione 27 ottobre 1994, n. 599;

907) decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 e legge di conversione 21 gennaio 1995, n. 22: articolo 12;

908) decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758: articolo 9;

909) legge 23 dicembre 1994, n. 724: articolo 43, commi 1 e 2;

910) decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107 e legge di conversione 7 giugno 1995, n. 222: articoli 5, 6, 7;

911) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

912) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

913) decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180 e legge di conversione 13 luglio 1995, n. 285;

914) legge 8 agosto 1995, n. 350;

915) legge 28 novembre 1995, n. 549: articolo 1, commi 1, 2 e 3;

916) legge 28 dicembre 1995, n. 551: articolo 13, comma 13.

917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416;

918) decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 427, articoli: 1; 1-*bis*; 1-*ter*; 2, comma 1; 4-*bis*;

919) decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 e legge di conversione 7 novembre 1996, n. 569: articolo 4;

920) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608: articolo 9-*bis*, comma 14;

921) legge 10 ottobre 1996, n. 525: articolo 2;

922) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554 e legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 653;

923) decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 e legge di conversione 31 dicembre 1996, n. 677: articolo 3-*bis*;

924) legge 23 dicembre 1996, n. 662, articoli: 1, commi 101, 102, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 115, 118; 2, commi 93 e 94; 3, comma 112; 3, comma 114, limitatamente alle dimissioni della difesa;

925) decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 e legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30: articolo 10, comma 3;

977) decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 e legge di conversione 10 agosto 2000, n. 228;

978) decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214;

979) decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216;

980) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articoli 60, comma 1, numero 3); 60, comma 3, numero 3); 78, comma 6, terzo periodo dalle parole <<Nell'assegnazione>> sino alla fine; 79, commi 2 e 3, ultimo periodo;

981) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ad eccezione degli articoli 3, commi 1, 3 e 5; 16;

982) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

983) decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365: articolo 5, commi 1, 2, 3, 4;

984) legge 14 novembre 2000, n. 331;

985) legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli: 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16; 49, comma 2, limitatamente alla parole <<decreto del Ministro della difesa o>> e alle parole <<delle Forze armate,>>; 63, comma 2, limitatamente alle parole <<del Ministro della difesa o>>; 63, comma 3, limitatamente alle parole <<delle Forze armate>>; 145, comma 4;

986) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 e legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27;

987) legge 29 dicembre 2000, n. 400: articolo 5;

988) legge 29 dicembre 2000, n. 422: articolo 17;

989) legge 8 gennaio 2001, n. 2;

990) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;

991) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;

992) legge 7 marzo 2001, n. 61;

993) legge 7 marzo 2001, n. 78;

994) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: articoli 10 e 58;

995) legge 29 marzo 2001, n. 86: articoli 5 e 6;

996) legge 2 aprile 2001, n. 136: articoli 1, comma 3; 3;

997) decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;

998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a esclusione degli articoli 21, 23, commi 4-6, 24, 25, 26, 28 e dell'allegato 1;

999) decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 e legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339;

1000) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348 e legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406;

1001) decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 e legge di conversione 23 novembre 2001 n. 410: articolo 3, comma 15-ter;

1002) decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 e legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6;

1003) legge 28 dicembre 2001, n. 448: articolo 21;

1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 14;

1005) legge 28 dicembre 2001, n. 484;

1006) legge 15 marzo 2002, n. 37;

1007) decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 e legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116;

1008) legge 31 luglio 2002, n. 179: articolo 2;

1009) legge 6 novembre 2002, n. 267;

1010) legge 27 dicembre 2002, n. 289: articolo 34, comma 8;

1011) legge 30 dicembre 2002, n. 295;

1012) legge 16 gennaio 2003, n. 3, articoli: 30; 32; 33; 37, comma 2;

1013) decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 e legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42;

926) decreto legge 31 gennaio 1997, n. 12 e legge di conversione 25 marzo 1997, n. 72;
 927) legge 18 febbraio 1997, n. 25;
 928) legge 28 marzo 1997, n. 85, escluso l'articolo 6;
 929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174;
 930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, comma 5;
 931) decreto-legge. 5 giugno 1997, n. 144 e legge di conversione 25 luglio 1997, n. 239;
 932) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214 e legge di conversione 31 luglio 1997, n. 260;
 933) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215 e legge di conversione 28 agosto 1997, n. 282;
 934) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
 935) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;
 936) decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 e legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434: articolo 1-*ter*;
 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articoli 5, comma 3; 6; 9;
 938) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
 939) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
 940) legge 18 dicembre 1997, n. 439;
 941) legge 27 dicembre 1997, n. 449, articoli: 14, comma 15; 17, comma 36; 39, comma 24; 45; 54, commi 10 e 11;
 942) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
 943) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498;
 944) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
 945) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505;
 946) decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 e legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42;
 947) legge 13 marzo 1998, n. 50;
 948) legge 4 giugno 1998, n. 206;
 949) legge 11 giugno 1998, n. 205;
 950) legge 26 giugno 1998, n. 199;
 951) legge 8 luglio 1998, n. 230, a esclusione degli articoli 8, 10, 19 e 20;
 952) legge 22 luglio 1998, n. 254;
 953) legge 3 agosto 1998, n. 270;
 954) legge 23 dicembre 1998 n. 448, articoli: 44; 50, comma 1, lettera h);
 955) decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
 956) decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 e legge di conversione 29 marzo 1999, n. 77;
 957) legge 12 marzo 1999 n. 68: articolo 3, comma 4, limitatamente alle parole << della difesa nazionale >>;
 958) decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110 e legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, a esclusione degli articoli 6, 6- *bis* e 6- *ter*;
 959) decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 e legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226: articolo 2-*bis*;
 960) legge 17 maggio 1999, n. 144: articolo 62;
 961) decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 e legge di conversione 2 agosto 1999, n. 269;
 962) legge 28 luglio 1999, n. 266: articoli 14, commi 1, 2, 3, 4, 6, escluso l'ultimo periodo, 7, 8, 9, 10; 14, comma 5, limitatamente alle parole <<delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e>>, <<del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza,>> e <<dei Ministri interessati,>>; 15; 16, commi da 1 a 9 compresi; 17, comma 1, limitatamente alle parole <<di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224,>>;
 963) legge 2 agosto 1999, n. 276;
 964) legge 2 agosto 1999, n. 277;
 965) legge 17 agosto 1999, n. 301;

966) decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, articoli: 35, comma 3, limitatamente alle parole <<d'intesa con il Ministro della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanità militare e,>> e alle parole <<sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministro della difesa>>; 42;

967) legge 14 ottobre 1999, n. 365;

968) legge 20 ottobre 1999, n. 380;

969) decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 e legge di conversione 22 dicembre 1999, n. 487;

970) legge 21 dicembre 1999, n. 513: articolo 3, comma 1, secondo periodo;

971) legge 23 dicembre 1999 n. 488: articolo 4, comma 12;

972) decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 e legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44;

973) legge 11 gennaio 2000, n. 4;

974) decreto legislativo 31 gennaio 2000 n. 24;

975) legge 28 febbraio 2000, n. 42: articoli 1, 2 e 4;

976) legge 31 marzo 2000, n. 78, articoli: 1; 2; 6, comma 4, limitatamente alle parole <<delle Forze armate>>; 6, comma 5, lettere a), c), d) ed e); 7; 9;

977) decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 e legge di conversione 10 agosto 2000, n. 228;

978) decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214;

979) decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216;

980) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articoli 60, comma 1, numero 3); 60, comma 3, numero 3); 78, comma 6, terzo periodo dalle parole <<Nell'assegnazione>> sino alla fine; 79, commi 2 e 3, ultimo periodo;

981) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ad eccezione degli articoli 3, commi 1, 3 e 5; 16;

982) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

983) decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365: articolo 5, commi 1, 2, 3, 4;

984) legge 14 novembre 2000, n. 331;

985) legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli: 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16; 49, comma 2, limitatamente alla parole <<decreto del Ministro della difesa o>> e alle parole <<delle Forze armate,>>; 63, comma 2, limitatamente alle parole <<del Ministro della difesa o>>; 63, comma 3, limitatamente alle parole <<delle Forze armate>>; 145, comma 4;

986) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 e legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27;

987) legge 29 dicembre 2000, n. 400: articolo 5;

988) legge 29 dicembre 2000, n. 422: articolo 17;

989) legge 8 gennaio 2001, n. 2;

990) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;

991) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;

992) legge 7 marzo 2001, n. 61;

993) legge 7 marzo 2001, n. 78;

994) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: articoli 10 e 58;

995) legge 29 marzo 2001, n. 86: articoli 5 e 6;

996) legge 2 aprile 2001, n. 136: articoli 1, comma 3; 3;

997) decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;

998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a esclusione degli articoli 21, 23, commi 4-6, 24, 25, 26, 28 e dell'allegato 1;

999) decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 e legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339;

1000) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348 e legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406;

1001) decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 e legge di conversione 23 novembre 2001 n. 410: articolo 3, comma 15-ter;

1002) decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 e legge di conversione 31 gennaio 2002, n.

6;
1003) legge 28 dicembre 2001, n. 448: articolo 21;
1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 14;
1005) legge 28 dicembre 2001, n. 484;
1006) legge 15 marzo 2002, n. 37;
1007) decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 e legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116;
1008) legge 31 luglio 2002, n. 179: articolo 2;
1009) legge 6 novembre 2002, n. 267;
1010) legge 27 dicembre 2002, n. 289: articolo 34, comma 8;
1011) legge 30 dicembre 2002, n. 295;
1012) legge 16 gennaio 2003, n. 3, articoli: 30; 32; 33; 37, comma 2;
1013) decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 e legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42;
1014) decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193: articolo 14;
1015) decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 e legge di conversione 1 agosto 2003, n. 219, a esclusione degli articoli 2, 3 e 4;
1016) decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
1017) legge 11 agosto 2003, n. 231;
1018) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, articoli: 26, commi 11-*quater*, 11-*quinquies*, 11-*sexies*; 27, commi 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter.1*, 13-*ter.2*, 13-*ter.3*, 13-*quater*;
1019) legge 24 ottobre 2003, n. 321: articoli 3 e 4;
1020) legge 22 dicembre 2003, n. 365;
1021) legge 24 dicembre 2003, n. 350, articoli: 3, comma 70; 4, comma 179;
1022) decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 e legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;
1023) legge 2 marzo 2004, n. 62;
1024) decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154: articolo 14, comma 7;
1025) decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186: articolo 8;
1026) decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 e legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207;
1027) legge 14 luglio 2004, n. 178;
1028) legge 30 luglio 2004, n. 208, a esclusione dell'articolo 10;
1029) legge 23 agosto 2004, n. 226;
1030) decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 e legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263: articolo 5-*quater*;
1031) decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 e legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1: articolo 2;
1032) legge 2 dicembre 2004, n. 299;
1033) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, commi 90, 443, 541, quest'ultimo limitatamente alle parole <<e del carabiniere>> e <<e di 1.400 carabinieri>>;
1034) decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 e legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37, a esclusione dell'articolo 4-*bis*, comma 2;
1035) decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43: articolo 7-*vicies*;
1036) legge 21 marzo 2005, n. 39;
1037) decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 e legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, articoli: 2; 2-*bis*; 8-*ter*; 8-*quater*;
1038) legge 31 marzo 2005, n. 48;
1039) decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106 e legge di conversione 31 luglio 2005 n. 156: articolo 3, comma 2, lettere 0a) e b);
1040) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 157;
1041) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 158, a esclusione degli articoli da 1 a 4;
1042) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168: articolo 12;

1043) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155: articolo 18-*bis*;
1044) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197;
1045) decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 200;
1046) decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 e legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244: articolo 3;
1047) decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216;
1048) legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 24;
1049) decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253;
1014) decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193: articolo 14;
1015) decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 e legge di conversione 1 agosto 2003, n. 219, a esclusione degli articoli 2, 3 e 4;
1016) decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
1017) legge 11 agosto 2003, n. 231;
1018) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, articoli: 26, commi 11-*quater*, 11-*quinquies*, 11-*sexies*; 27, commi 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, 13-*ter*.3, 13-*quater*;
1019) legge 24 ottobre 2003, n. 321: articoli 3 e 4;
1020) legge 22 dicembre 2003, n. 365;
1021) legge 24 dicembre 2003, n. 350, articoli: 3, comma 70; 4, comma 179;
1022) decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 e legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;
1023) legge 2 marzo 2004, n. 62;
1024) decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154: articolo 14, comma 7;
1025) decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186: articolo 8;
1026) decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 e legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207;
1027) legge 14 luglio 2004, n. 178;
1028) legge 30 luglio 2004, n. 208, a esclusione dell'articolo 10;
1029) legge 23 agosto 2004, n. 226;
1030) decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 e legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263: articolo 5-*quater*;
1031) decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 e legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1: articolo 2;
1032) legge 2 dicembre 2004, n. 299;
1033) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, commi 90, 443, 541, quest'ultimo limitatamente alle parole <<e del carabiniere>> e <<e di 1.400 carabinieri>>;
1034) decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 e legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37, a esclusione dell'articolo 4-*bis*, comma 2;
1035) decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43: articolo 7-*vicies*;
1036) legge 21 marzo 2005, n. 39;
1037) decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 e legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, articoli: 2; 2-*bis*; 8-*ter*; 8-*quater*;
1038) legge 31 marzo 2005, n. 48;
1039) decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106 e legge di conversione 31 luglio 2005 n. 156: articolo 3, comma 2, lettere 0a) e b);
1040) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 157;
1041) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 158, a esclusione degli articoli da 1 a 4;
1042) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168: articolo 12;
1043) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155: articolo 18-*bis*;
1044) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197;
1045) decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 200;

1046) decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 e legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244: articolo 3;

1047) decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216;

1048) legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 24;

1049) decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253;

1050) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi: 29; 40 dalle parole <<la restante parte...>> fino alla fine del periodo; 482; 568; 569; 570; 571;

1051) decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 e legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, articoli: 4; 4-*bis*; 4-*quater*, commi 1, 2 e 3, dalle parole <<la restante parte...>> fino alla fine del periodo; 39-*vicies bis*; 39-*vicies semel*, commi 38, 40 e 42;

1052) legge 6 febbraio 2006, n. 34;

1053) legge 20 febbraio 2006, n. 79;

1054) legge 20 febbraio 2006, n. 92: articoli 1 e 3;

1055) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: articoli 32, 33 e 34;

1056) legge 4 agosto 2006, n. 247, a esclusione dell'articolo 1;

1057) decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 e legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270, a esclusione degli articoli 1 e 3;

1058) decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275;

1059) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi: 216, ultimo periodo; 262, nella parte relativa all'inserimento del comma 15-*ter* nell'articolo 3, decreto-legge n. 351 del 2001; 263, lettere a) e b); 264; 515; 570; 571; 574; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 1238; 1239; 1241; 1270; 1330;

1060) decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4 e legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38, a esclusione degli articoli 1 e 2;

1061) decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52: articolo 1, comma 2, lettera c);

1062) decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127: articoli 6, comma 4; 9;

1063) legge 2 agosto 2007, n. 130;

1064) legge 3 agosto 2007, n. 124: articoli 8, comma 2; 12, comma 1;

1065) decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 e legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, articoli: 2-*ter*; 2-*quater*; 2-*quinques*; 2-*sexies*;

1066) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli: 1, commi 181, 320; 2, commi 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 230, 387, 458, 459, 460, da 603 a 611, 627, 628, 629, 630, 631; 3, comma 93;

1067) decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, articoli: 1, comma 2; 2, comma 4; 34-*bis*;

1068) decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 e legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45, a esclusione degli articoli 1 e 2;

1069) decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118: articolo 6;

1070) decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 e legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129: articolo 4-*septies*, comma 4, 3°, 4°, 5° e 6° periodo;

1071) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, articoli: 14-*bis*; 60, commi 8-*bis* e 12; 65;

1072) decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147 e legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183, a esclusione dell'articolo 2;

1073) decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 e legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186: articolo 2;

1074) decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 e legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210: articolo 5, comma 1;

1075) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 e legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, articoli: 13; 14; 26, comma 1, secondo periodo;

1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, a esclusione degli articoli 01; 1; 2;

1077) decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, articolo 6-*bis*;

1078) decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102,

articoli: 16, comma 2-*bis*; 23, commi 17, 18 e 19;

Art. 2269

Abrogazione espressa di norme secondarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

- 1) regio patenti 13 luglio 1814, <<Istituzione del Corpo dei carabinieri reali>>;
- 2) regio decreto 1° aprile 1861 <<Istituzione della Regia marina>>;
- 3) regio decreto 9 dicembre 1866, n. 3486;
- 4) regio decreto 14 luglio 1887, n. 4758;
- 5) regio decreto 13 dicembre 1871, n. 571;
- 6) regio decreto 27 ottobre 1872, n. 1084;
- 7) regio decreto 26 dicembre 1872, n. 1205;
- 8) regio decreto 25 febbraio 1894, <<Bandiera dell'Arma dei carabinieri>>;
- 9) regio decreto 15 settembre 1897, n. 421;
- 10) regio decreto 25 giugno 1989, n. 310;
- 11) regio decreto 8 novembre 1900, n. 358;
- 12) regio decreto 29 luglio 1906, n. 470;
- 13) regio decreto 10 gennaio 1907, n. 71;
- 14) regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48;
- 15) regio decreto 9 maggio 1907, n. 331;
- 16) regio decreto 14 maggio 1908, n. 232;
- 17) regio decreto 27 novembre 1910, n. 871;
- 18) regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;
- 19) regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517;
- 20) regio decreto 15 giugno 1912, n. 822;
- 21) regio decreto 5 marzo 1914, n. 247;
- 22) regio decreto 18 aprile 1915, n. 662;
- 23) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022;
- 24) regio decreto 21 maggio 1916, n. 640;
- 25) decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191;
- 26) decreto ministeriale 16 novembre 1916, <<Norme per l'applicazione dello speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra>>;
- 27) regio decreto 24 luglio 1917, n. 1221;
- 28) regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205;
- 29) regio decreto 10 marzo 1918, n. 356;
- 30) regio decreto 30 maggio 1918, n. 813;
- 31) decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201;
- 32) regio decreto 24 maggio 1919, n. 800;
- 33) regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285;
- 34) regio decreto 24 marzo 1921, n. 447;
- 35) regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195;
- 36) regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
- 37) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
- 38) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982;
- 39) regio decreto 4 settembre 1925, n. 1576;
- 40) regio decreto 29 aprile 1926, n. 866;
- 41) regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493;
- 42) regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410;
- 43) regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2354;
- 44) regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374;
- 45) regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
- 46) regio decreto 24 aprile 1927, n. 1065;
- 47) regio decreto 27 novembre 1927, n. 1224;
- 48) regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297;
- 49) regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598;
- 50) regio decreto 19 gennaio 1928, n. 150;
- 51) regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024: articoli 19 e 21;

- 52) regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823;
53) regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2245;
54) regio decreto 13 gennaio 1930, n. 35;
55) regio decreto 1 maggio 1930, n. 726;
56) regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209;
57) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
58) regio decreto 10 luglio 1930, n. 974: articolo 4;
59) regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401;
60) regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;
61) regio decreto 14 agosto 1931, n. 1249;
62) regio decreto 19 novembre 1931, <<Norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare degli ufficiale del regio Esercito>>;
63) regio decreto 26 dicembre 1931, <<Computo del servizio aeronavigante ai fini della concessione della medaglia mauriziana>>;
64) regio decreto 24 marzo 1932, n. 433;
65) regio decreto 16 maggio 1932, n. 595;
66) regio decreto 16 giugno 1932, n. 840;
67) regio decreto 7 luglio 1932, n. 375;
68) regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960;
69) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
70) regio decreto 17 novembre 1932, <<Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale>>;
71) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051;
72) regio decreto 26 dicembre 1932, <<Computo del servizio aeronavigante agli effetti della concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri>>;
73) regio decreto 23 gennaio 1933, n. 8;
74) regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
75) regio decreto 6 aprile 1933, n.729;
76) decreto ministeriale 6 aprile 1933;
77) regio decreto 8 maggio 1933, n. 695;
78) regio decreto 29 giugno 1933, n. 944;
79) regio decreto 27 novembre 1933, <<Norme per l'applicazione del regio decretolegge 22 giugno 1933, n. 930, relativo all'istituzione del fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito>>;
80) regio decreto 28 dicembre 1933, n. 1918;
36) regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
37) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
38) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982;
39) regio decreto 4 settembre 1925, n. 1576;
40) regio decreto 29 aprile 1926, n. 866;
41) regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493;
42) regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410;
43) regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2354;
44) regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374;
45) regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
46) regio decreto 24 aprile 1927, n. 1065;
47) regio decreto 27 novembre 1927, n. 1224;
48) regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297;
49) regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598;
50) regio decreto 19 gennaio 1928, n. 150;
51) regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024: articoli 19 e 21;
52) regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823;
53) regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2245;
54) regio decreto 13 gennaio 1930, n. 35;
55) regio decreto 1 maggio 1930, n. 726;
56) regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209;

- 57) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
- 58) regio decreto 10 luglio 1930, n. 974: articolo 4;
- 59) regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401;
- 60) regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;
- 61) regio decreto 14 agosto 1931, n. 1249;
- 62) regio decreto 19 novembre 1931, <<Norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare degli ufficiale del regio Esercito>>;
- 63) regio decreto 26 dicembre 1931, <<Computo del servizio aeronavigante ai fini della concessione della medaglia mauriziana>>;
- 64) regio decreto 24 marzo 1932, n. 433;
- 65) regio decreto 16 maggio 1932, n. 595;
- 66) regio decreto 16 giugno 1932, n. 840;
- 67) regio decreto 7 luglio 1932, n. 375;
- 68) regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960;
- 69) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
- 70) regio decreto 17 novembre 1932, <<Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale>>;
- 71) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051;
- 72) regio decreto 26 dicembre 1932, <<Computo del servizio aeronavigante agli effetti della concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri>>;
- 73) regio decreto 23 gennaio 1933, n. 8;
- 74) regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
- 75) regio decreto 6 aprile 1933, n.729;
- 76) decreto ministeriale 6 aprile 1933;
- 77) regio decreto 8 maggio 1933, n. 695;
- 78) regio decreto 29 giugno 1933, n. 944;
- 79) regio decreto 27 novembre 1933, <<Norme per l'applicazione del regio decretolegge 22 giugno 1933, n. 930, relativo all'istituzione del fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito>>;
- 80) regio decreto 28 dicembre 1933, n. 1918;
- 81) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, ad eccezione degli articoli 2, 7, 9, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82;
- 82) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;
- 83) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
- 84) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820;
- 85) regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111;
- 86) regio decreto 3 dicembre 1934, n. 20;
- 87) regio decreto 14 febbraio 1935, <<Regolamento della cassa ufficiali della Marina militare>>;
- 88) regio decreto 13 maggio 1935, n. 908;
- 89) regio decreto 26 luglio 1935, n. 1658;
- 90) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919;
- 91) regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2075;
- 92) regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364;
- 93) regio decreto 8 gennaio 1936, n. 46;
- 94) regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040;
- 95) regio decreto 2 luglio 1936, n. 1712;
- 96) regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546;
- 97) regio decreto 7 agosto 1936, <<Approvazione del regolamento della cassa sottufficiali della Marina militare>> ;
- 98) regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2145;
- 99) regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
- 100) regio decreto 1 febbraio 1937, n. 264;
- 101) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118;
- 102) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1825;
- 103) regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826;

- 104) regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585;
 105) regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616;
 106) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
 107) regio decreto 21 marzo 1938, n. 538;
 108) regio decreto 12 maggio 1938, n. 747;
 109) regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562;
 110) regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
 111) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156;
 112) decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938 <<Determinazione delle zone di province di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
 113) regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759;
 114) regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2005;
 115) regio decreto 12 maggio 1939, n. 708;
 116) regio decreto 25 maggio 1939, n. 1126;
 117) regio decreto 27 giugno 1939, n. 1108;
 118) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1260;
 119) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674;
 120) regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848;
 121) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1995;
 122) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2002;
 123) regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194;
 124) regio decreto 7 marzo 1940, n. 339;
 125) regio decreto 2 maggio 1940, n. 902;
 126) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220;
 127) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481;
 128) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1118;
 81) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, ad eccezione degli articoli 2, 7, 9, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82;
 82) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;
 83) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
 84) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820;
 85) regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111;
 86) regio decreto 3 dicembre 1934, n. 20;
 87) regio decreto 14 febbraio 1935, <<Regolamento della cassa ufficiali della Marina militare>>;
 88) regio decreto 13 maggio 1935, n. 908;
 89) regio decreto 26 luglio 1935, n. 1658;
 90) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919;
 91) regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2075;
 92) regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364;
 93) regio decreto 8 gennaio 1936, n. 46;
 94) regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040;
 95) regio decreto 2 luglio 1936, n. 1712;
 96) regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546;
 97) regio decreto 7 agosto 1936, <<Approvazione del regolamento della cassa sottufficiali della Marina militare>> ;
 98) regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2145;
 99) regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
 100) regio decreto 1 febbraio 1937, n. 264;
 101) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118;
 102) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1825;
 103) regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826;
 104) regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585;
 105) regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616;
 106) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
 107) regio decreto 21 marzo 1938, n. 538;

- 108) regio decreto 12 maggio 1938, n. 747;
- 109) regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562;
- 110) regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
- 111) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156;
- 112) decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938 <<Determinazione delle zone di province di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
- 113) regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759;
- 114) regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2005;
- 115) regio decreto 12 maggio 1939, n. 708;
- 116) regio decreto 25 maggio 1939, n. 1126;
- 117) regio decreto 27 giugno 1939, n. 1108;
- 118) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1260;
- 119) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674;
- 120) regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848;
- 121) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1995;
- 122) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2002;
- 123) regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194;
- 124) regio decreto 7 marzo 1940, n. 339;
- 125) regio decreto 2 maggio 1940, n. 902;
- 126) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220;
- 127) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481;
- 128) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1118;
- 129) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227;
- 130) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1478;
- 131) regio decreto 5 settembre 1940, n. 1478;
- 132) regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809;
- 133) regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024;
- 134) regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
- 135) regio decreto 27 marzo 1941, n. 428;
- 136) regio decreto 15 maggio 1941, n. 611;
- 137) regio decreto 15 maggio 1941, n. 616;
- 138) regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236;
- 139) regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480;
- 140) regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1495;
- 141) regio decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
- 142) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1523;
- 143) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1550;
- 144) regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1633;
- 145) regio decreto 12 gennaio 1942, n. 233;
- 146) regio decreto 6 febbraio 1942, n. 238;
- 147) regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133;
- 148) regio decreto 12 maggio 1942, n. 650;
- 149) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918;
- 150) regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273;
- 151) regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515;
- 152) regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729;
- 153) regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306;
- 154) regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316;
- 155) regio decreto 10 maggio 1943, n. 629;
- 156) regio decreto 31 maggio 1943, n. 656;
- 157) regio decreto 7 giugno 1943, n. 652;
- 158) regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15;
- 159) decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;
- 160) decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 230;
- 161) decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900;
- 162) decreto luogotenenziale 16 novembre 1945;

- 163) decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162;
- 164) decreto ministeriale 25 ottobre 1946 <<Elenco dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
- 165) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 100;
- 166) decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17;
- 167) decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 931;
- 168) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799;
- 169) decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580;
- 170) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1948, n. 1646;
- 171) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773;
- 172) decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081;
- 173) decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838;
- 174) decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337;
- 175) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277;
- 176) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331;
- 177) decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
- 178) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470;
- 179) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679;
- 180) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950;
- 181) decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1672;
- 182) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110;
- 183) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1957 recante <<Cessazione della facoltà del Ministro per la difesa di requisire naviglio mercantile per il dragaggio delle mine e di militarizzare il personale da imbarcarsi su detto naviglio>>;
- 184) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211;
- 185) decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, n. 859;
- 186) decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960;
- 187) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1099;
- 188) decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1962, n. 962;
- 189) decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 790;
- 190) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, n. 931;
- 191) decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537;
- 192) decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 199;
- 193) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628;
- 194) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496;
- 195) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 670;
- 196) decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1040;
- 197) decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922;
- 198) decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678;
- 199) decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512;
- 200) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397;
- 201) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 582;
- 202) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98;
- 203) decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302;
- 204) decreto ministeriale 20 dicembre 1971 <<Conferimento di incarichi e docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica>>;
- 205) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 403;
- 206) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 553;
- 207) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 971;
- 208) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: articoli 43 e 44;
- 209) decreto ministeriale 12 agosto 1972, <<Criteri e modalità per la scelta e la retribuzione del personale civile insegnante presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito>>;
- 210) decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
- 211) decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183;

212) decreto ministeriale 19 maggio 1973, <<Atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio>>;

213) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1973, n. 613;

214) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076;

215) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199;

216) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210;

217) decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, n. 471;

218) decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658;

219) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 636;

220) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015;

221) decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64;

222) decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1977, n. 240;

223) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 490;

224) decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1132;

225) decreto ministeriale 20 agosto 1977 <<Estensione a taluni comuni delle province di Udine, Gorizia e Trieste del regime sui trapassi immobiliari previsti dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;

226) decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895;

227) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139;

228) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 345;

229) decreto ministeriale 18 agosto 1978 <<Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973 n. 1199, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare di Stato>>;

230) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601;

231) decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;

232) decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780;

233) decreto interministeriale 16 aprile 1980, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI e per gli alloggi AST;

234) decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, articoli: 2, numero 2), lettere a) e b); 10;

235) decreto ministeriale 25 settembre 1980, recante norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica n. 1015 del 1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1978;

236) decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1981, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;

237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;

238) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484: articoli 4, 5, 6, 7, 8;

239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459;

240) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 1171;

241) decreto ministeriale 5 agosto 1982, <<Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;

242) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 290;

243) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, <<Organici della magistratura militare>>;

244) decreto ministeriale 1 ottobre 1983, <<Inserimento dell'associazione nazionale dei decorati della medaglia mauriziana nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;

245) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1983, n. 811;

246) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, n. 23;

247) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, n. 49;

248) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 912;

249) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984 n. 913;

250) decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 850;

251) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 804;

252) decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, n. 229;

253) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008;

254) decreto ministeriale 9 ottobre 1985, <<Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare>>;

255) decreto ministeriale 25 novembre 1985, <<Cancellazione di tre associazioni e inserimento di una nuova associazione nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;

256) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94;

257) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136;

258) decreto ministeriale 12 maggio 1986, <<Inserimento dell'associazione nazionale veterani e reduci garibaldini nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;

259) decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545;

260) decreto ministeriale 30 ottobre 1986, <<Iscrizione della Federazione italiana dei combattenti alleati e dell'associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;

261) decreto ministeriale 15 gennaio 1987, n. 136;

262) decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1987, n. 98;

263) decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;

264) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411: articolo 2;

265) decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1987, n. 579;

266) decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 37;

267) decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62;

268) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: articolo 27, comma 1, limitatamente alle parole <<o presso uno degli istituti medico – legali dell'Aeronautica militare>>;

269) decreto ministeriale 20 febbraio 1989, <<Integrazione dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;

270) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

271) decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (ASGI) dell'Arma dei carabinieri;

272) decreto ministeriale 3 luglio 1989, <<Iscrizione dell'associazioni lagunari truppe anfibe e dell'associazione nazionale volontari di guerra all'albo previsto dall'articolo 1 decreto ministeriale 5 agosto 1982>>;

273) decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1989, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;

274) decreto ministeriale 15 gennaio 1990, <<Modificazioni all'articolo 14 del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare>>;

275) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 68;

276) decreto ministeriale 15 maggio 1990 <<Dichiarazione d'importanza militare per alcune zone del territorio nazionale>>;

277) decreto interministeriale 12 luglio 1990, n. 616;

278) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1990, n. 433;

279) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251;

280) decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 95;

281) decreto ministeriale 28 febbraio 1991, n. 96;

282) decreto ministeriale 28 marzo 1991, <<Integrazione all'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della

rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;

283) decreto ministeriale 4 settembre 1991, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;

284) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1991, n. 355;

285) decreto ministeriale 19 febbraio 1992, n. 308;

286) decreto ministeriale 24 febbraio 1992, n. 337;

287) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389;

288) decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520;

289) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1993, n. 351;

290) decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;

291) decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571;

292) decreto ministeriale 24 novembre 1993, <<Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate>>;

293) decreto interministeriale 7 marzo 1994 che modifica l'allegato A) al decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri

294) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 568;

295) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167;

296) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 168;

297) decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519;

298) decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570;

299) decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 419;

300) decreto interministeriale 12 ottobre 1995, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST;

301) decreto ministeriale 24 novembre 1995, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST;

302) decreto ministeriale 24 novembre 1995 che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi, determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI;

303) decreto ministeriale 29 novembre 1995, <<Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare>>;

304) decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586;

305) decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 690;

306) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616;

307) decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138;

308) decreto ministeriale 24 giugno 1997, n. 269;

309) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289: articolo 5;

310) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361;

311) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;

312) decreto ministeriale 27 febbraio 1998, n. 86,;

313) decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367: articolo 7, comma 6;

314) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 521;

315) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522;

316) decreto ministeriale 1 febbraio 1999, n. 71;

317) decreto ministeriale 12 marzo 1999, n. 125;

318) decreto ministeriale 26 marzo 1999, <<Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare>>;

319) decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188;

320) decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 244;

321) decreto ministeriale 9 giugno 1999, n. 245;

322) decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459;

323) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;

324) decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 486;

325) decreto ministeriale 8 marzo 2000, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2000>>;

326) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2000, n. 112;

327) decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;

328) decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284;

329) decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 292;

330) decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 302;

331) decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330;

332) decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424;

333) decreto ministeriale 7 marzo 2001 <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2001>>;

334) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 169;

335) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 172;

336) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2001, n. 300;

337) decreto ministeriale 8 giugno 2001, n. 323;

338) decreto ministeriale 8 ottobre 2001, n. 412;

339) decreto ministeriale 30 novembre 2001, <<Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate>>;

340) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2001, n. 479;

341) decreto ministeriale 19 marzo 2002 <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2002>>;

342) decreto ministeriale 28 giugno 2002 <<Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa>>;

343) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213;

344) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2002, n. 252;

345) decreto ministeriale 22 ottobre 2002, n. 274;

346) decreto ministeriale 22 novembre 2002, n. 299;

347) decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64;

348) decreto ministeriale 25 febbraio 2003, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2003>>;

349) decreto ministeriale 31 marzo 2003, n. 117;

350) decreto ministeriale 3 maggio 2003, n. 161;

351) decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187;

352) decreto ministeriale 30 dicembre 2003, <<Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504>>;

353) decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88;

354) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 83;

355) decreto ministeriale 10 marzo 2004, <<Sostituzione dell'allegato A, al d.m. 30 novembre 2001, concernente alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate>>;

356) decreto ministeriale 11 marzo 2004, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2004>>;

357) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2004 <<Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari per il quinquennio 2000-2004, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104>>;

358) decreto ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;

- 359) decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83;
- 360) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113;
- 361) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170: articolo 2, comma 10;
- 362) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97: articoli 9, comma 2; 2; 14; 33.
- 363) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183;
- 364) decreto ministeriale 8 luglio 2005, n. 165;
- 365) decreto ministeriale 26 luglio 2005, n. 172;
- 366) decreto ministeriale 27 luglio 2005, <<Modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 1982 del Ministro della difesa, recante norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 367) decreto ministeriale 28 luglio 2005, n. 180;
- 368) decreto ministeriale 21 settembre 2005, n. 235;
- 369) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300;
- 370) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167: tranne gli articoli 14 e 15;
- 371) decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162;
- 372) decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203;
- 373) decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232;
- 374) decreto ministeriale 15 maggio 2006, n. 212;
- 375) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255;
- 376) decreto ministeriale 27 settembre 2006, <<Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali>>;
- 377) decreto interministeriale 14 novembre 2006, <<Aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2005, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa nonché al personale equiparato>>;
- 378) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, n. 317;
- 379) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, <<Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>>;
- 380) decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53;
- 381) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88;
- 382) decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 52;
- 383) decreto ministeriale 29 aprile 2008, <<Aggiornamento dell'elenco delle associazioni militari>>;
- 384) decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164;
- 385) decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37;
- 386) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 105;
- 387) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 136;
- 388) decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 125;
- 389) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145;
- 390) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;
- 391) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205;
- 392) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 209;
- 393) decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211;
- 394) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215.

Art. 2270

Norme che rimangono in vigore

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:
- 1) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462: articoli 6 e 23;
 - 2) regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
 - 3) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: articoli 11 e 115;
 - 4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935,

- n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10;
- 5) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1: articolo 22;
 - 6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2207, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 1176;
 - 7) legge 2 maggio 1938, n. 735;
 - 8) legge 3 giugno 1938, n. 1176, di conversione in legge del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2207;
 - 9) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, a esclusione dell'articolo 133;
 - 10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5;
 - 11) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1628, convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196;
 - 12) legge 21 maggio 1940, n. 415;
 - 13) legge 25 agosto 1940, n. 1304;
 - 14) legge 1 novembre 1940, n. 1610;
 - 15) legge 16 dicembre 1940, n. 1902;
 - 16) legge 27 gennaio 1941, n. 73;
 - 17) regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, convertito dalla legge 4 luglio 1941, n. 872;
 - 18) regio decreto legge 18 aprile 1941, n. 878;
 - 19) regio decreto legge 22 aprile 1941, n. 445, convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1975;
 - 20) legge 4 luglio 1941, n. 872, di conversione in legge del regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219,
 - 21) legge 25 luglio 1941, n. 902;
 - 22) legge 24 agosto 1941 n. 1975, di conversione in legge del regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445;
 - 23) legge 29 novembre 1941, n. 1571;
 - 24) legge 9 dicembre 1941, n. 1383;
 - 25) regio decreto legge 19 gennaio 1942, n. 87, convertito in legge 7 maggio 1942, n. 562;
 - 26) legge 23 aprile 1942, n. 456;
 - 27) legge 7 maggio 1942, n. 562, di conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87;
 - 28) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611;
 - 29) regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123;
 - 30) legge 2 aprile 1943, n. 260;
 - 31) decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767: articolo 7;
 - 32) legge 8 marzo 1958, n. 233: articolo 6;
 - 33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6;
 - 34) legge 14 aprile 1977, n. 112: articolo 6;
 - 35) legge 6 marzo 1992, n. 216, a esclusione dell'articolo 2, comma 5;
 - 36) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:
- 1) regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823;
 - 2) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725;
 - 3) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248;
 - 4) regio decreto 16 giugno 1940, n. 656;
 - 5) regio decreto 16 giugno 1940, n. 765;
 - 6) regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056;
 - 7) regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886;
 - 8) regio decreto 29 maggio 1941, n. 401;
 - 9) regio decreto 14 giugno 1941, n. 878;
 - 10) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;
 - 11) decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731;
 - 12) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666.

Art. 2271

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2272

Entrata in vigore

1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2010

NAPOLITANO

LEGGE 28 novembre 2005, n.246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. (GU n. 280 del 1-12-2005)

testo in vigore dal: 28-2-2010

Omissis

Art. 14 Semplificazione della legislazione

omissis

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
- d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
- h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della

legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo e' altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 .l=2;

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 .

18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

DELIBERAZIONE 24 novembre 2009. Approvazione del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare. (09A14509)

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Visto l'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Visto l'art. 23, comma 18, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

Nella seduta del 24 novembre 2009

HA APPROVATO

il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Sede e durata del Consiglio.

1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma e può tenere adunanze anche nella sede di uno degli uffici giudiziari militari.
2. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

Art. 2.

Insediamento.

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente ed ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

2. Nella prima seduta, il Consiglio:

a) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sugli eventuali reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali;

b) verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, provvede a darne comunicazione ai Presidenti stessi, adottando i provvedimenti interni di competenza.

Art. 3.

Presidente.

1. Il Presidente promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e regola le funzioni della Segreteria.

Art. 4.

Vicepresidente.

1. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.
2. Nel caso in cui, durante una seduta del Consiglio che si svolge in assenza del Presidente, il Vicepresidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta deve proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Vicepresidente, dal Procuratore Generale Militare.
3. Nello stesso modo si procede in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, se, dopo la convocazione della seduta, ne è pervenuta comunicazione alla Segreteria del Consiglio da parte degli stessi.

Art. 5.

Posizione dei componenti del Consiglio.

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio stesso in posizione di parità.
2. Nelle manifestazioni ufficiali al Presidente seguono il Vicepresidente, il Procuratore generale militare e gli altri componenti in ordine di età.
3. La medesima regola si segue per le elencazioni dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale debba osservarsi un ordine di precedenza.
4. Il Consiglio può deliberare che nella determinazione dell'impegno di lavoro giudiziario dei magistrati militari addetti all'Ufficio di Segreteria si tenga conto, da parte dei capi degli uffici nei quali gli stessi prestano servizio, dell'impegno primario derivante dalla partecipazione ai lavori del Consiglio.
5. Se, dopo la verifica effettuata a norma dell'art. 2, occorre procedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla stessa. Nello stesso modo interviene se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, lettera d) e dal comma 6 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561.

Capo II

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Art. 6.

Nomina dell'Ufficio di Segreteria.

1. Il magistrato dirigente e il magistrato addetto all'Ufficio di Segreteria sono nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio stesso. La scelta è preferibilmente indirizzata verso i nominativi di magistrati che hanno rispettivamente conseguito la terza e la prima valutazione di professionalità e che, a seguito di specifico interpello, hanno fatto conoscere prima dell'adozione della deliberazione di essere disponibili all'incarico e che non ricoprono incarichi direttivi di uffici giudiziari militari.
2. Sono dichiarati nominati i magistrati delle due categorie che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.

3. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a tale scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento.

4. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente alla loro sostituzione con le modalità di cui al primo comma, mettendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, ovvero fissando apposita riunione.

5. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica sino alla nomina dei nuovi Segretari, salvo che non siano revocati dal Consiglio, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal Consiglio.

Art. 7.

Ufficio di Segreteria.

1. Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente regola le funzioni dell'Ufficio di Segreteria.

2. Rientra tra i compiti dell'Ufficio di Segreteria:

a) assistere il Presidente e il Vicepresidente nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

b) curare che per gli affari da trattare sia acquisita la necessaria documentazione, da tenere a disposizione dei componenti del Consiglio presso la Segreteria e da consegnare a ciascun componente del Consiglio che ne fa richiesta;

c) provvedere alla sistematica raccolta e tenuta delle pubblicazioni nelle varie materie di interesse del Consiglio e curare che le stesse siano poste a disposizione dei componenti del Consiglio a loro richiesta, nonché provvedere all'acquisizione degli atti o pubblicazioni ritenuti necessari dal Consiglio, dalle Commissioni o dai rispettivi componenti;

d) fornire ai magistrati militari, anche mediante l'uso di sistemi telematici, le notizie non riservate relative alle attività del Consiglio ed alle pratiche che li riguardano.

Art. 8.

Compiti del magistrato militare dirigente della Segreteria.

1. Il magistrato militare dirigente della Segreteria, individuato nel più anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:

a) assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali; provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;

c) coordina e dirige l'attività del personale dell'Ufficio di Segreteria e sovrintende al personale addetto al Consiglio, assicurando il buon andamento dei servizi;

d) adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare addetto all'Ufficio di Segreteria.

Art. 9.

Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria.

1. Il magistrato militare addetto alla Segreteria, individuato nel meno anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni a mezzo del personale addetto della Segreteria, provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle Commissioni;

b) cura, su richiesta dei componenti del Consiglio, l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i lavori;

c) adempie ad ogni altro compito previsto dal regolamento o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare dirigente dell'Ufficio di Segreteria.

Capo III

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Art. 10.

Compiti di assistenza alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni dei magistrati militari addetti alla Segreteria.

1. I magistrati militari addetti alla Segreteria hanno altresì il compito di:

a) assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni e redigere il relativo verbale;

b) assistere, se richiesti, il Presidente durante le adunanze del Consiglio, provvedendo a dare lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio.

Art. 11.

Atti del Consiglio.

1. Il Consiglio delibera i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, all'art. 2, numeri 1, 3, 4, 5 ed agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, con votazione a maggioranza sulle proposte della Commissione, permanente o speciale, competente per materia o del relatore all'uopo nominato.

2. Delibera altresì su eventuali richieste del Parlamento in tema di funzionamento della giustizia amministrata dagli organi giudiziari militari e sull'invio a tal fine di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli sono indirizzati, nonché sulle nomine delle Commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.

3. Il Consiglio può disporre indagini conoscitive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari militari, sia acquisendo documentazione ed elementi di valutazione dai magistrati militari addetti agli uffici interessati o che sugli stessi esercitano la sorveglianza, sia

procedendo all'indagine direttamente presso l'ufficio o gli uffici stessi a mezzo di uno o più componenti del Consiglio a tal fine nominati. Questi ultimi possono acquisire utili elementi di valutazione anche dal personale di cancelleria, di Segreteria ed amministrativo.

Art. 12.

Risoluzioni.

1. Il Consiglio può adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formulare richiesta al Presidente, che l'assegna alla Commissione competente.
2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, sono pubblicate nel Notiziario del Consiglio. Ad esse le Commissioni ed il Consiglio si attengono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, finché non sono state modificate con successiva risoluzione.
3. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente del Consiglio in conformità a tali risoluzioni.

Art. 13.

Sedute del Consiglio.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando, sulle esigenze di pubblicità, prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 22 L. 31 dicembre 1996 n. 675, le sedute non sono pubbliche. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta delle singole Commissioni o di un componente del Consiglio. La delibera è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.
3. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione e della trasmissione radiofonica.
4. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni del Consiglio.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle sedute delle Commissioni che si svolgono sempre in forma non pubblica.

Art. 14

Rilascio di copia e visione degli atti

1. Chiunque ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.
2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Presidente, previo parere della Commissione, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione può essere negata, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente

per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti dal segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio o delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento è autorizzato dal Presidente, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per fare valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, è limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. La visione o il rilascio di copia di delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la secretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o di persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la Commissione non abbia disposto la secretazione, sono autorizzati dal Presidente, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. Al magistrato interessato al procedimento può essere negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

Art. 15

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità nonché su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali sia stata deliberata la secretazione, nei limiti in cui essa è stata disposta. In nessun caso sono coperti dal segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.

2. Le Commissioni, se esistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 14, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la secretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per gli stessi motivi, il Presidente, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, all'atto

dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, può disporre la secretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito.

3. La secretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla deliberazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità delle sedute consiliari o di mantenere la secretazione di singoli atti o documenti.

4. I magistrati della Segreteria nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.

5. I magistrati della Segreteria nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni nonché sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.

Art. 16.

Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio pubblica, a cura della Segreteria, un Notiziario, nel quale vengono riportati:

- a) i concorsi per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari militari;
- b) le deliberazioni e le risoluzioni del Consiglio, ad esclusione di quelle per le quali è stata esclusa la pubblicità;
- c) ogni altro atto cui il Consiglio ritiene di dare pubblicità.

2. Il Consiglio delibera in ordine alla forma, alla struttura, alla periodicità, ai destinatari e alle modalità di pubblicazione del Notiziario.

Art. 17.

Direttive alle Commissioni.

1. Il Consiglio può deferire alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando proprie direttive.

Art. 18.

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi.

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la Commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro della Difesa l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto.

2. All'esito riferisce al Consiglio che delibera.

3. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 19.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi.

1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti. Propone conseguentemente al Consiglio di disporre la pubblicazione dei relativi concorsi sul Notiziario del Consiglio.
2. Per esigenze di servizio di particolare urgenza, la Commissione può proporre al Consiglio di provvedere alla pubblicazione anche mediante comunicazione via telefax o posta elettronica ai capi degli uffici, richiedendo agli stessi di provvedere a darne comunicazione ai magistrati dell'ufficio personalmente, ovvero presso il recapito dai medesimi indicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando conferma al Consiglio, anche via telefax o posta elettronica della avvenuta comunicazione.
3. Il bando di concorso dispone che i magistrati militari interessati a partecipare ai concorsi devono consegnare le domande di partecipazione al concorso al capo dell'ufficio entro la data fissata dal bando stesso e che i capi degli uffici devono provvedere all'inoltro immediato delle domande al Consiglio, preannunciando mediante telefax o posta elettronica l'avvenuta trasmissione ed indicando i nominativi dei magistrati che hanno presentato la domanda, ovvero dando comunicazione negativa.
4. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati con risoluzione del Consiglio e formula al Consiglio la conseguente proposta.
5. Quando debbono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative, per la motivazione delle quali il Presidente, su richiesta del proponente, può rinviare la discussione.
6. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.
7. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può deliberare, altresì, di segnalare al Ministro della Difesa, per gli adempimenti di competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 20.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio.

1. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 21

Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 42 e dall'art. 35.
2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiede un componente; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in Commissione, di un componente, o, in Consiglio, di due componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda <<SI>> o <<NO>> alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppone anche un solo componente, decide il Consiglio.

5. E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 22.

Ordine delle votazioni.

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena è presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Terminata la discussione, si procede alle votazioni, iniziando dalle proposte di assunzioni istruttorie e passando poi a quelle di definizione del merito.

2. Per le deliberazioni è posta in votazione la proposta della Commissione. Se essa è respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la Commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la Commissione ha presentato più proposte alternative o si è limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi è nessuna osservazione, la proposta della Commissione si intende approvata.

Art. 23.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare.

1. Se da rapporti o esposti risultano fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergono nel corso di un'istruttoria, il Consiglio ne informa immediatamente i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità che possono eventualmente risultare.

Art. 24.

Incontri e seminari di studi tirocinio dei magistrati militari di prima nomina.

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione per il regolamento e la riforma giudiziaria, organizza incontri e seminari di studio al fine di favorire l'aggiornamento professionale dei magistrati militari.

2. Il Consiglio provvede inoltre ad organizzare e dirigere il tirocinio dei magistrati militari di prima nomina.

Capo IV

COMMISSIONI

Art. 25.

Costituzione delle Commissioni.

1. Non appena insediato, il Consiglio nomina:

- a) la Commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;
- b) la Commissione per gli affari generali;
- c) la Commissione per il bilancio e la programmazione economica, costituite da tre componenti.

2. La Commissione per gli uffici direttivi è composta dal componente scelto dai Presidenti di Camera e Senato e dai due componenti eletti dai magistrati militari.

Art. 26.

Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia.

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia. La Commissione interpreta il regolamento, quando ne è richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Presidente, che ne informa il Consiglio.

2. La Commissione ha altresì le seguenti attribuzioni:

- a) proposte in tema di interventi amministrativi o normativi sia sull'ordinamento giudiziario militare sia sulle altre questioni inerenti l'andamento della giustizia, nonché relativamente a questioni giudiziarie di particolare interesse;
- b) questioni di carattere generale sulla situazione dei magistrati e sulla composizione degli uffici;
- c) raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul lavoro degli uffici giudiziari; valutazione delle esigenze degli uffici e relative proposte.

Art. 27.

Commissione per gli uffici direttivi.

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli uffici direttivi. Tale Commissione oltre le competenze stabilite dalla legge ha altresì competenza in materia di tramutamenti, assegnazioni, conferimenti di funzioni, applicazioni di magistrati, disciplina del tirocinio dei magistrati militari di prima nomina, formazione delle tabelle e criteri di organizzazione degli uffici giudiziari militari.

Art. 28.

Commissione per gli affari generali.

1. Il Presidente nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli affari generali, che ha competenza in materia di:

- a) questioni di stato dei magistrati militari;
- b) assunzioni nella magistratura militare;
- c) eliminazione ed inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;
- d) autorizzazione per gli incarichi extra-giudiziari;
- e) ricorsi e reclami;
- f) ogni altra materia che non è di competenza delle altre Commissioni.

Art. 29.

Commissione per il bilancio e la programmazione economica.

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione.

2. La Commissione ha competenza in materia di:

- a) programmazione finanziaria ed impiego delle risorse sui capitoli riguardanti il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento delle sue attività istituzionali;
- b) attività economico-finanziarie riguardanti il funzionamento degli uffici giudiziari militari e le spese di giustizia.

Art. 30.

Durata delle Commissioni.

1. Le Commissioni hanno la durata del Consiglio che le ha nominate.

Art. 31.

Commissioni speciali.

1. Il Presidente può, altresì, istituire Commissioni speciali per compiti determinati, nominandone i componenti e definendone gli incarichi.

Art. 32.

Assegnazione delle pratiche alle Commissioni.

1. Il Presidente riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio, e, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, li trasmette alla Commissione competente, o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Presidente, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore. Nel caso in

cui gli esposti anonimi sono stati assegnati ad una Commissione, questa provvede direttamente all'archiviazione.

3. Delle attività di cui ai commi precedenti, a cura del magistrato Segretario, è redatto verbale contenente l'elenco degli atti esaminati e le determinazioni per ciascuno adottate.

4. Il Presidente di ogni Commissione se non ritiene di riferire egli stesso, assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la Commissione.

5. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il Presidente della Commissione propone alla Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne sono già stati informati. Se si tratta di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra Commissione solleva questione di competenza, decide il Presidente del Consiglio.

6. Se due o più pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non sono state rimesse alle Commissioni congiunte a norma del primo comma, le Commissioni, che ne sono investite, possono chiedere al Presidente di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età di una di esse.

Art. 33.

Formazione e tenuta dei dossier.

1. La Segreteria forma e cura la tenuta di un dossier informatizzato per ogni pratica esaminata dagli organi consiliari.

2. Nel dossier sono inseriti tutti i documenti relativi alla pratica in trattazione e sono annotati:

- a) il nome del relatore;
- b) le date delle sedute nelle quali la pratica è presa in esame;
- c) gli eventuali incumbenti istruttori disposti ed espletati;
- d) le decisioni adottate;
- e) le deliberazioni conclusive.

Art. 34.

Ordine del giorno delle Commissioni.

1. La Segreteria, nella settimana precedente la riunione della Commissione, ne forma l'ordine del giorno, nel quale, secondo le disposizioni del Presidente della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche assegnate ai sensi dell'art. 32.

2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato, unitamente alla data e all'ora fissate dal Presidente, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

3. Ove ne ravvisi l'urgenza, il Presidente della Commissione può disporre la trattazione di una pratica assegnata alla Commissione ma non ancora inserita all'ordine del giorno. Se però un componente ne fa richiesta la deliberazione è rinviata alla prima seduta successiva.

4. Indipendentemente dalla normale procedura di convocazione, la Commissione al termine di ogni seduta può deliberare, a maggioranza, la data e l'ordine del giorno della sua successiva convocazione, fermo restando, per la Segreteria, il compito di darne comunicazione ai componenti della Commissione eventualmente assenti ed agli altri componenti del Consiglio.

Art. 35.

Sedute delle Commissioni.

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza di due componenti. Il Presidente o il Vicepresidente può nominare un supplente per ciascuna Commissione, quando uno dei componenti è temporaneamente impedito.
2. Il Presidente della Commissione, o in sua assenza, il Vicepresidente, convoca le sedute. Le sedute sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Presidente del Consiglio.

Art. 36.

Ordine dell'esame delle pratiche.

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi sono obiezioni, si può derogare a tale ordine.
2. Il Presidente della Commissione o il relatore da lui designato riferisce sulle questioni concernenti la pratica in esame.
3. Ogni componente della Commissione può chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa viene in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata.
4. Il Consiglio, se ritiene l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 37.

Verbale delle sedute.

1. Delle sedute delle Commissioni è redatto verbale, contenente l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni, le opinioni espresse dai componenti che ne fanno richiesta.
2. Il verbale è approvato dalla Commissione, previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte, ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 38

Esame degli atti

1. Ciascun componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Presidente, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare.

Art. 39.

Partecipazione alle sedute delle Commissioni.

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.

Art. 40.

Incombenti istruttori.

1. Quando una Commissione lo ritiene necessario per istruire convenientemente una pratica che le è stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti al Presidente o al Procuratore generale presso la corte militare di appello, al Presidente del tribunale militare di sorveglianza, al Presidente del tribunale militare o al Procuratore militare della Repubblica e al magistrato militare interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

2. Se la Commissione ritiene necessario convocare, per essere sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari militari sopraindicati, il magistrato militare interessato o altri magistrati militari, o inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, ne dà comunicazione al comitato di presidenza, che, se non ritiene di disporre in conformità, sottopone la questione al Consiglio.

Art. 41.

Deliberazioni delle Commissioni.

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione, sentito il relatore, delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio. Il Presidente del Consiglio dispone l'inserzione delle pratiche esitate dalla Commissione all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, fermo restando quanto disposto dagli artt. 43 e 44.

2. Il relatore informa succintamente il Consiglio dei punti di vista espressi durante la discussione in Commissione, della proposta di maggioranza, delle eventuali posizioni di minoranza e delle votazioni effettuate.

3. La proposta è approvata dalla Commissione in forma scritta ed è trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo V

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 42.

Sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, di cui uno elettivo.
2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 21. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche quest'ultimo non può essere presente, dal Procuratore Generale Militare. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio la questione viene rimessa alla Commissione per il regolamento e la riforma, che riferisce al Consiglio.
4. Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che sono state disattese e le votazioni.
5. Dell'avvenuto deposito del verbale il Segretario dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva al deposito ed a richiesta viene rilasciata contestualmente copia della bozza; se entro il termine di giorni quindici non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.
6. In caso di urgenza il Consiglio può disporre che la Segreteria, senza attendere l'approvazione del verbale, dia immediata esecuzione alle deliberazioni adottate; in tal caso l'approvazione del verbale può essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.

Art. 43.

Formazione dell'ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dalla Segreteria secondo le disposizioni del Presidente ed è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.
2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunte all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.
3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva o ad altra deliberata dal Consiglio.

Art. 44.

Richiesta di inserzione all'ordine del giorno e di convocazione.

1. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente, prima dell'inizio della seduta, l'inserzione all'ordine del giorno di una pratica già discussa in Commissione.

2. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente la convocazione urgente del Consiglio per la discussione di un determinato argomento. Il Presidente, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, se decide di accogliere la richiesta, fissa la data della discussione entro il termine di quindici giorni. Quando la richiesta è sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio, la data della discussione è fissata entro il termine di sette giorni.

3. Se il Presidente ritiene di non accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione entro i termini di cui al comma 1.

Art. 45.

Ordine delle deliberazioni.

1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si è deliberato, salvo che, su proposta di uno dei componenti, il Presidente disponga di modificare l'ordine dei lavori ovvero il Consiglio deliberi a maggioranza il rinvio della pratica in Commissione o ad altra seduta del Consiglio.

2. Se sorge discussione sulle questioni di cui al comma che precede, il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 46.

Relazione delle Commissioni.

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore a nome della Commissione ed è conclusa con la votazione, secondo quanto disposto dagli artt. 21 e 22.

2. Se una delibera concerne più persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

Art. 47.

Discussione.

1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne fa richiesta, può prendere la parola secondo i tempi stabiliti dal Presidente, salva diversa deliberazione del Consiglio in ordine della durata degli interventi.

Art. 48.

Convocazione successiva.

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio, o, in sua vece, del Vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta, fermo restando, per la Segreteria, il compito di darne comunicazione al Ministro ed ai componenti eventualmente assenti.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 42.

Art. 49.

Attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

1. Il Presidente, avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria, assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di difficoltà o fatti nuovi, ne riferisce immediatamente al Consiglio per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 50.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio in data 13 gennaio 1990 e successive modificazioni, che sono abrogati.